MINISTERO
DELL'INTERNO

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

A cura del
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Ministero dell'Interno
SETTEMBRE 2020 rev. 1.0
interno.gov.it
dait.interno.gov.it

PRESENTAZIONE

Il **20 e 21 settembre** si terrà il ***referendum* costituzionale confermativo** sulla riduzione del numero dei parlamentari, al quale potranno partecipare **50.953.114** elettori, di cui **4.537.308** all'estero.

Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 26/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2020, nelle stesse date si svolgeranno:

- le **elezioni suppletive del Senato della Repubblica**, per il seggio resosi vacante nel collegio uninominale 03 (Sassari) della Sardegna, che interesserà 581 sezioni elettorali con 427.824 elettori, e nel collegio uninominale 09 (Villafranca di Verona) del Veneto, che coinvolgerà 393 sezioni con 326.475 elettori; tali elezioni sono state convocate con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020;
- le **elezioni dei Presidenti delle Giunte regionali e per il rinnovo dei Consigli regionali** delle regioni a statuto ordinario Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto e a statuto speciale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle quali andranno al voto 18.471.692 elettori di 22.061 sezioni, di cui 18.366.072 elettori in 21.910 sezioni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e 105.620 elettori in 151 sezioni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- le **elezioni dei sindaci e dei consigli comunali** delle regioni a statuto ordinario, che interesseranno 5.599 sezioni con 4.699.949 elettori, e a statuto speciale in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, che coinvolgeranno, rispettivamente, 48 sezioni con 39.955 elettori, 972 sezioni con 868.133 elettori e 137 sezioni con 95.780 elettori, per un totale complessivo di 6.756 sezioni e 5.703.817 elettori.

La presente pubblicazione attiene, in particolare, al *referendum* costituzionale confermativo ed è rivolta, oltre agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire, con crescente consapevolezza, l'evento *referendario*. All'interno vi sono cenni storici, notizie sui precedenti *referendum* costituzionali, dettagli sulla riforma costituzionale, il procedimento referendario, nonché le modalità e le operazioni di voto e scrutinio, aggiornati con gli interventi normativi adottati recentemente per garantire che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in sicurezza, considerata la attuale emergenza epidemiologica da *Covid-19*.

Il *Dossier* è arricchito da tabelle dati e grafici sugli elettori e sezioni, con fonti normative, glossario e l'indicazione di tutti i *link* utili per i collegamenti a contenuti diffusi su diversi siti *web*.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali anche in versione digitale, è diffuso *online* sui siti *web* "*https://www.interno.gov.it/it*" e "*https://dait.interno.gov.it/elezioni*" ed è consultabile sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti.

Sugli stessi siti *web* predetti nonché attraverso l'*App* per dispositivi mobili "*Eligendo mobile*" saranno consultabili, per tutte le consultazioni elettorali e *referendarie*, i dati relativi all'affluenza al voto e i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale.

Nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di una Amministrazione sempre più partecipata, su "*Eligendo*" è stato sviluppato un questionario di *customer satisfaction*, cui si accede *online* in forma anonima attraverso l'indirizzo *web* "*https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio*".

Claudio Sgaraglia
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Dati aggiornati al 18 settembre 2020

INDICE

		pagina
1.	**BREVI CENNI STORICI**	5
2.	**I *REFERENDUM* SANCITI DALLA COSTITUZIONE**	10
2.1.	Il referendum costituzionale	12
2.1.1.	Il *referendum* del 7 ottobre 2001	13
2.1.2.	Il *referendum* del 25 e 26 giugno 2006	14
2.1.3.	Il *referendum* del 4 dicembre 2016	15
2.2.	La disciplina normativa	16
2.2.1.	L'Ufficio centrale per il *referendum*	17
2.2.2.	L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	18
2.2.3.	L'Ufficio provinciale per il *referendum*	19
3.	**LA RIFORMA COSTITUZIONALE**	20
3.1.	La scheda di sintesi	20
3.2.	Il testo della legge costituzionale a fronte con il testo vigente della Costituzione	21
4.	**LE DISPOSIZIONI GENERALI**	23
4.1.	L'elettorato attivo	23
4.2.	La disciplina della propaganda *referendaria*	24
4.3.	Le liste elettorali	31
4.4.	Le sezioni elettorali	33
4.5.	La tessera elettorale personale	34
4.6.	Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto	38
4.6.1.	Il trasporto aereo	38
4.6.2.	Il trasporto ferroviario	39
4.6.3.	Il trasporto marittimo	43
4.6.4.	Le autostrade	44
5.	**IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO**	45
5.1.	L'indizione del *referendum*	45
5.1.1.	La data di convocazione dei comizi antecedente la data dello stato di emergenza epidemiologica da *Covid-19*	45
5.1.2.	La revoca del decreto di indizione per l'emergenza epidemiologica *COVID-19*	47
5.1.3.	Il termine entro il quale è nuovamente indetto il *referendum*	48
5.1.4.	La nuova data di indizione del *referendum*	49
5.1.5.	L'avviso agli elettori tramite l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi	51
5.2.	Il decreto del Ministero dell'Interno 28 gennaio 2020, recante *"Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2019"*	52
5.2.1.	Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero	54
5.3.	Le disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli elettori italiani all'estero	57

pagina

5.4. Le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e *referendarie* dell'anno 2020 58

6. I SEGGI ELETTORALI 60
6.1. Il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e *referendarie* dell'anno 2020 61
6.2. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario 64
6.2.1. Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi 65
6.3. La sezione ospedaliera 66
6.4. Il seggio speciale 67
6.5. L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante 67
6.6. L'insediamento del seggio elettorale 68
6.7. I componenti dei seggi elettorali 70
6.7.1. Il presidente 71
6.7.2. Lo scrutatore 72
6.7.3. Il segretario 73
6.7.4. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio 74
6.7.5. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale 75

7. LA SCHEDA DI VOTO 76

8. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 77
8.1. Il voto in Italia 77
8.1.1. L'elettore al seggio 78
8.1.1.1. L'identificazione dell'elettore 79
8.1.2. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo 80
8.1.3. L'esercizio del diritto di voto dei militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (*aviatori e marittimi*) 80
8.1.4. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco 82
8.1.5. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione 82
8.1.5.1. Il voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per *Covid-19* 84
8.1.6. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità 85
8.1.7. Il voto dei detenuti 86
8.1.8. Il voto assistito 87
8.1.8.1. Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche 88
8.1.9. Lo scrutinio del voto espresso in Italia 89

pagina

8.2. Il voto all'estero 90
8.2.1. La scheda di voto e le modalità per votare 91
8.2.2. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza 92
8.2.3. L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE 94
8.2.3.1. Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (*optanti*) 95
8.2.4. Il voto degli elettori italiani temporaneamente all'estero 96
8.2.5. Lo schema del voto espresso all'estero 98
8.2.6. Il seggio costituito presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per le operazioni di scrutinio 99
8.3. La proclamazione del risultato 101
8.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno 102
8.4.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'interno 103

9. I DATI SUGLI ELETTORI 104
9.1. Gli elettori in Italia e all'estero 104
9.2. Gli elettori che votano sul territorio nazionale 105
9.3. Gli elettori residenti e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza 108
9.4. Gli elettori residenti all'estero che hanno *optato* per il voto in Italia (*optanti*) 115
9.5. I comuni con il corpo elettore meno numeroso e più numeroso 116
9.6. I giovani elettori che possono votare per la prima volta ad una consultazione nazionale 117
9.7. I motivi per i quali gli elettori sono temporaneamente all'estero dove votano per corrispondenza 119

10. LE FONTI NORMATIVE 120

11. IL GLOSSARIO 126

12. LE ABBREVAZIONI E/O ACRONIMI 130

13. I LINK UTILI A CONTENUTI SU *WEB* 131

14. IL QUESTIONARIO DI *CUSTOMER SATISFACTION* 135

1. BREVI CENNI STORICI

La **legge 29 marzo 1903, n. 103**, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici - presentata dal Ministro dell'Interno Giovanni Giolitti, a firma di Vittorio Emanuele e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 78 del 3 aprile 1903 - aveva **introdotto** nel nostro Paese un **voto popolare** simile al ***referendum*** [articolo 13].

LEGGE 29 marzo 1903, n. 103
Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni

Articolo 13
In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa. L'elettore vota pel sì o pel no sulla questione dell'assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio Comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà essere trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103

Il **decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98** - emanato dal governo De Gasperi a firma di Umberto di Savoia Principe di Piemonte - affidava, per la **prima volta**, la scelta della **forma istituzionale** dello **Stato Italiano** ad un ***referendum*** popolare da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente [articolo 1].

GAZZETTA UFFICIALE
n.69 del 23/03/1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98
Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg

Con il **decreto luogotenenziale n. 99**, emanato nella stessa data del 16 marzo 1946, vennero convocati i **comizi elettorali** «*per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante "**referendum**", sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all'Assemblea Costituente*» [articolo 1].

GAZZETTA UFFICIALE
n.69 del 23/03/1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99
Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0099/sg

Con il **decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219**, furono successivamente dettate ulteriori norme per lo svolgimento del ***referendum***.

GAZZETTA UFFICIALE
n.102 del 03/05/1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219
Norme per lo svolgimento del "referendum" istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg

Il **primo *referendum*** popolare si svolse, quindi, il **2 e il 3 giugno 1946** e fu un ***referendum* istituzionale**, tramite il quale i cittadini furono chiamati a scegliere tra due forme di governo: la Repubblica e la Monarchia. Gli italiani votarono e scelsero, come noto, la Repubblica.

Sempre il 2 e 3 giugno venne eletta l'Assemblea Costituente che approvò la **Costituzione della Repubblica Italiana** il 22 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il **numero dei parlamentari** era determinato in rapporto con la popolazione:

- per la **Camera**, un deputato ogni 80.000 abitanti o frazioni superiori a 40.000 [articolo 56 della Costituzione];
- per il **Senato**, un senatore ogni 200.000 abitanti o frazioni superiori a 100.000. A ciascuna Regione era attribuito un senatore per 200.000 abitanti o per frazione superiore a 100.000. Nessuna Regione poteva avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta aveva un solo senatore [articolo 57 della Costituzione].

La III disposizione transitoria della Costituzione aveva previsto, nella **prima legislatura repubblicana**, con decreto di nomina del Presidente della Repubblica, **senatori di diritto**:

- i **deputati** dell'**Assemblea Costituente** che possedevano determinati requisiti;
- i **membri** del disciolto **Senato** che avevano fatto parte della Consulta Nazionale.

GAZZETTA UFFICIALE
n.298 del 27/12/1947

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/12/27/047U0001/sg

GAZZETTA UFFICIALE
n.31 del 07/02/1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1948, n. 30
Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1948/02/07/048U0030/sg

Con la **legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2**:

- i **deputati** e i **senatori** vengono determinati in **numero fisso** (**630 deputati** e **315 senatori**) [articoli 1, primo comma, e 2, secondo comma];
- nessuna **Regione** può avere un **numero** di **senatori inferiore** a **sette**. La Valle d'Aosta ha un solo senatore [articolo 2, terzo comma];
- si **parifica** la **durata** di **cinque anni** della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (era prima di sei anni) [articolo 3, primo comma].

GAZZETTA UFFICIALE
n.40 del 12/02/1963

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/02/12/063C0002/sg

La **legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3**, istituisce la regione **Molise** e gli assegna **due senatori** [articolo 2, terzo comma].

GAZZETTA UFFICIALE
n.3 del 04/01/1964

LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise"

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1964/01/04/063C0003/sg

Con la **legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1**:

- il **numero** dei **deputati** è confermato in **seicentotrenta**, ma si dispone che **dodici** di essi vengono eletti nella **circoscrizione Estero** [articoli 1, comma 1];
- il **numero** dei **senatori** elettivi è confermato in **trecentoquindici**, ma **sei** senatori sono eletti nella **circoscrizione Estero** [articolo 2, comma 2].

GAZZETTA UFFICIALE
n.19 del 24/01/2001

LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/01/24/001G0037/sg

Nella **XIV legislatura** (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006), il Parlamento ha approvato in duplice deliberazione un **disegno di legge costituzionale** (testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18/11/2005) che prevedeva:

- la **Camera dei deputati** composta da **518 deputati** elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita;
- il **Senato della Repubblica** con **252 senatori** elettivi.

GAZZETTA UFFICIALE
n.269 del 18/11/2005

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione.»

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/11/18/05A10953/sg

Con il **decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006**, tale **legge di revisione** è stata sottoposta a ***referendum***, che si è svolto il 25-26 giugno 2006; l'**esito non** è stato **favorevole** alla **conferma** della legge costituzionale.
Pertanto, la revisione costituzionale non giunse a compimento.

GAZZETTA UFFICIALE
n.100 del 02/05/2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006
Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/05/02/06A04274/sg

Infine, il **testo di riforma costituzionale** approvato dal Parlamento nel corso della **XVII legislatura** (15 marzo 2013 - 22 marzo 2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2016, prevedeva una **Camera** inalterata composta da **630 deputati** elettivi ed un **Senato della Repubblica** di **95 senatori** elettivi di secondo grado.

Tali **senatori** sarebbero stati eletti dai Consigli regionali o delle province autonome - in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio.

Ai **95 senatori** elettivi avrebbero potuto **aggiungersi** fino a **5 senatori** (non più a vita ma in carica per sette anni) **nominabili** dal **Presidente della Repubblica** per aver illustrato la Patria nonchè gli **ex Presidenti della Repubblica**.

GAZZETTA UFFICIALE
n.88 del 15/04/2016

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg

L'**esito** del ***referendum*** costituzionale confermativo su tale riforma è stato **sfavorevole**: il 4 dicembre 2016, infatti, vinse il NO.

2. I *REFERENDUM* SANCITI DALLA COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA VIGENTE

- *Referendum* abrogativo [articolo 75]
- *Referendum* regionale [articolo 123]
- *Referendum* territoriale [articoli 132 e 133]
- *Referendum* costituzionale [articolo 138]

➢ *Referendum* abrogativo di leggi statali e atti aventi forza di legge, totali o parziali [articolo 75]

Disciplinato dal Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352 [articoli da 27 a 40], con il *referendum* abrogativo si domanda agli elettori se desiderino o meno abrogare una o più disposizioni di legge ordinaria.

NORMATTIVA Testo vigente	**LEGGE 25 maggio 1970, n. 352** *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=	

Tale *referendum* ha le seguenti caratteristiche:

- è **eventuale** in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo giuridicamente sanzionato, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha **estensione nazionale**, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto per la Camera dei deputati (diciottenni);
- è ad **iniziativa mista**, poiché la richiesta può provenire alternativamente da **500.000 elettori** o da **cinque consigli regionali**;
- è **successivo**, perché può intervenire solo dopo l'entrata in vigore di una legge ordinaria o atto avente forza di legge;
- ha **funzione abrogativa**, poiché lo stesso articolo 75 della Costituzione conferisce esplicitamente alla pronuncia referendaria popolare tale funzione in caso di esito positivo della consultazione.

Due *quorum* sono necessari perché la richiesta referendaria abrogativa sia approvata:

- **uno** relativo alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- l'**altro** per il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli all'abrogazione sul totale dei voti validi.

- ***Referendum* popolare su leggi, provvedimenti amministrativi e statuto della regione [articolo 123, commi primo e terzo]**

Ciascuna **regione** ha uno **statuto** che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo **statuto regola** l'esercizio del diritto di iniziativa e del ***referendum*** su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo **statuto** è **sottoposto** a ***referendum*** popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia **richiesta** un **cinquantesimo** degli **elettori** della **Regione** o un **quinto** dei **componenti** il **Consiglio regionale**.

Lo statuto sottoposto a ***referendum*** non è promulgato se non è approvato dalla **maggioranza** dei **voti validi**.

- ***Referendum* riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni [articolo 132, primo comma]**

Si può con **legge costituzionale**, sentiti i consigli regionali, **disporre** la **fusione** di **regioni** esistenti o la **creazione** di nuove **regioni** con un minimo di **un milione d'abitanti**, quando ne facciano **richiesta** tanti **consigli comunali** che **rappresentino** almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con ***referendum*** dalla **maggioranza** delle **popolazioni** stesse.

- ***Referendum* riguardante il passaggio da una regione a un'altra di province o comuni [articolo 132, secondo comma]**

Si può, con l'**approvazione** della **maggioranza** delle **popolazioni** della **provincia** o delle province interessate e del **comune** o dei comuni interessati espressa mediante ***referendum*** e con **legge della Repubblica**, sentiti i consigli regionali, **consentire** che **province** e **comuni**, che ne facciano richiesta, siano **staccati** da una **regione** ed aggregati ad un'altra.

- ***Referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione comunale o della denominazione [articolo 133, secondo comma]**

La **regione**, sentite con *referendum* le popolazioni interessate, può con sue leggi **istituire** nel proprio territorio nuovi **comuni** e **modificare** le loro **circoscrizioni** e denominazioni.

2.1. Il *referendum* costituzionale [articolo 138]

Disciplinato dal Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352 [articoli da 1 a 26], ha per oggetto la sottoposizione all'approvazione popolare di una **legge costituzionale** o di **revisione costituzionale** e presenta le seguenti caratteristiche:

- è **eventuale** in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo giuridicamente sanzionato, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha **estensione nazionale**, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto per la Camera dei deputati (diciottenni);
- è ad **iniziativa mista**, poiché la richiesta può provenire alternativamente da **500.000 elettori** o da **cinque consigli regionali** o da un **quinto dei membri di una Camera**;

> La **richiesta** deve essere depositata alla Cancelleria della Corte di Cassazione entro **tre mesi** dalla **pubblicazione** del **testo di legge** nella ***Gazzetta Ufficiale*** della Repubblica Italiana [secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione].
>
> Una volta **verificata** dall'**Ufficio centrale per il *referendum*** presso la Corte di Cassazione la **conformità** a legge della richiesta, il **Presidente della Repubblica**, entro **sessanta giorni**, fissa con un **decreto** la **data della consultazione**, che deve avvenire tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di convocazione dei comizi.

- è **preventivo**, poiché costituisce una fase del procedimento di approvazione di una legge;
- ha **funzione confermativa**, poiché il suo esito permette l'entrata in vigore di una legge di rango costituzionale già approvata dal Parlamento o, viceversa, ne determina la mancata promulgazione.

> **Non** si fa luogo a ***referendum*** se la **legge costituzionale** o di **revisione costituzionale** è stata **approvata** nella **seconda votazione** da **ciascuna** delle **Camere** a **maggioranza** di **due terzi** dei **suoi componenti** [terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione]

La **legge** sottoposta a ***referendum*** **non è promulgata** dal Presidente della Repubblica se **non è approvata** dalla **maggioranza** dei **voti validi** espressi dagli elettori.

20 e 21 settembre 2020

Per la validità della consultazione **non** sarà **necessario** il raggiungimento del ***quorum*** sulla partecipazione alla votazione della **maggioranza** degli **elettori** (50% + 1).

In caso di **vittoria** del **SI**, si dovranno successivamente **modificare** territorialmente i **collegi elettorali** per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2.1.1. Il *referendum* del 7 ottobre 2001

E' il **primo *referendum* costituzionale** della storia della Repubblica Italiana, indetto con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001.

Gli elettori furono chiamati a decidere se confermare o meno la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (diventata poi **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**)

GAZZETTA UFFICIALE
n.59 del 12/03/2001

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/03/12/001A2824/sg

Testo del quesito referendario

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?

Scheda di voto

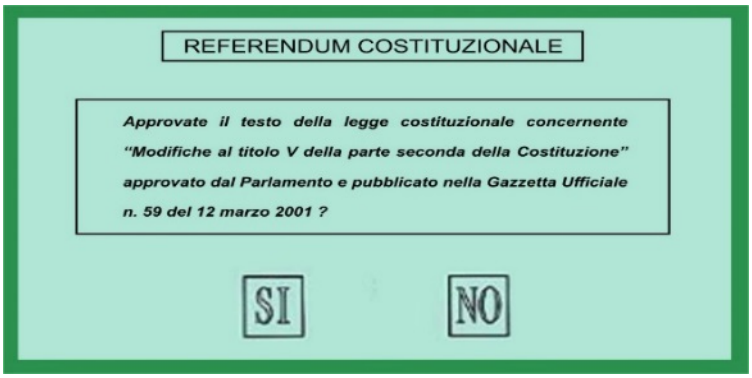

Risultati

Elettori	Votanti	% Votanti	% SI	% NO
49.462.222	16.843.420	34,05	**64,21**	35,79

GAZZETTA UFFICIALE
n.248 del 24/10/2001

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/24/001G0430/sg

2.1.2. Il *referendum* del 25 e 26 giugno 2006

E' il **secondo *referendum* costituzionale**, indetto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, e il **primo** *referendum* costituzionale in cui gli **elettori italiani residenti all'estero** hanno **votato** per **corrispondenza** [legge 27 dicembre 2001, n. 459].

GAZZETTA UFFICIALE
n.269 del 18/11/2005

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione.»

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/11/18/05A10953/sg

Testo del quesito referendario

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?

Scheda di voto

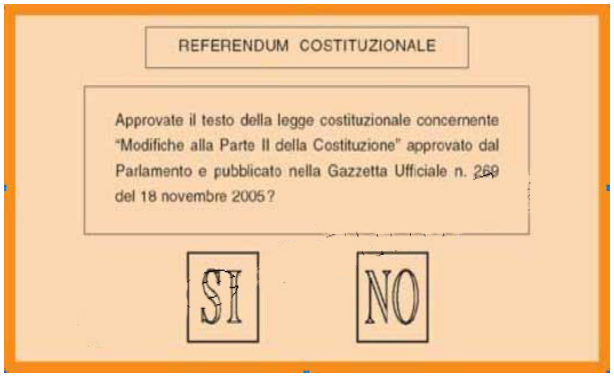

Risultati

	Elettori	Votanti	% Votanti	% SI	% NO
ITALIA	47.120.776	25.371.792	53,84	38,36	61,64
ESTERO	2.651.730	739.133	27,87	52,21	47,79
ITALIA + ESTERO	49.772.506	26.110.925	52,46	38,71	**61,29**

2.1.3. Il *referendum* del 4 dicembre 2016

E' il **terzo ed ultimo *referendum* costituzionale svolto sinora**, indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016.

GAZZETTA UFFICIALE n.88 del 15/04/2016	**TESTO LEGGE COSTITUZIONALE** *Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»*
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg	

Testo del quesito referendario

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*" approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016?»

Scheda di voto

Risultati

	Elettori	Votanti	% Votanti	% SI	% NO
ITALIA	46.720.943	31.997.916	68,49	40,04	59,96
ESTERO	4.052.341	1.246.342	30,76	64,70	35,30
ITALIA + ESTERO	50.773.284	33.244.258	65,48	40,88	**59,12**

2.2. La disciplina normativa

La **legge 25 marzo 1970, n. 352**, e successive modificazioni, detta le norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione. In particolare, il **Titolo I** (articoli da 1 a 26) **disciplina** il ***referendum* costituzionale** previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Testo vigente	**LEGGE 25 maggio 1970, n. 352** *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=	

La **legge 13 marzo 1980, n. 70**, e successive modificazioni, determina le caratteristiche delle schede di votazione per il *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione [articolo 7, settimo comma, tabelle N e O]

Testo vigente	**LEGGE 13 marzo 1980, n. 70** *Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70!vig=	

L'**articolo 48 della Costituzione**, modificato dalla **legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1**, istituisce la **circoscrizione Estero** per l'esercizio del diritto di voto dei **cittadini italiani residenti all'estero**.

n.15 del 20/01/2000	**LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1** *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg	

Con la **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, e successive modificazioni, sono emanate le **norme** per l'esercizio del diritto di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**, **attuate** con il regolamento di cui al **d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104**, e successive modificazioni.

Testo vigente

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=

Testo vigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=

L'articolo 2, comma 37, lettera *a)*, della **legge 6 maggio 2015, n. 52**, introduce l'articolo 4-*bis* alla legge n. 459/2001, successivamente modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della **legge 3 novembre 2017, n. 165**, per il **voto dei cittadini italiani** che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano **temporaneamente** - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione *referendaria* – in un **Paese estero** in cui non sono anagraficamente residenti, e ai **familiari** con loro **conviventi**.

Per tutto ciò che **non** è disciplinato nella **legge n. 352/1970** si osservano, in quanto applicabili, le **disposizioni** del **testo unico** delle leggi per l'**elezione** della **Camera dei deputati**, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361** [articolo 50, legge n. 352/1970, e successive modificazioni].

Testo vigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=

2.2.1. L'Ufficio centrale per il *referendum* [articolo 12, legge n. 352/1970]

È costituito presso la Corte di Cassazione ed è composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente [articolo 12, primo comma, legge n. 352/1970].

L'Ufficio **verifica** che la **richiesta** di *referendum* **sia conforme** alle norme dell'**articolo 138 della Costituzione** e della legge e **decide**, con propria ordinanza, sulla **legittimità** della **richiesta** entro 30 giorni dalla sua presentazione.

L'**Ufficio centrale per il *referendum* procede**, in pubblica adunanza, in base ai verbali ricevuti da tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, all'**accertamento** della somma dei **voti validi favorevoli** e dei **voti validi contrari** alla **legge costituzionale** su cui si vota e alla conseguente **proclamazione** dei **risultati** del ***referendum*** [articolo 22, 23 e 24, legge n. 352/1970].

Alle **operazioni** dell'**Ufficio** possono **assistere**, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** ed un **rappresentante supplente** di ognuno dei **partiti**, o dei **gruppi politici** rappresentati in Parlamento, e dei **promotori del *referendum*** [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970]

Il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, **procede** alla **promulgazione** della legge costituzionale [articolo 25, legge n. 352/1970].

Nel caso in cui il **risultato** del *referendum* sia **sfavorevole** all'approvazione della legge, il **Ministro per la grazia e la giustizia**, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la **pubblicazione** del **risultato** medesimo nella Gazzetta Ufficiale [articolo 26, legge n. 352/1970].

2.2.2. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero [articolo 7, legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30]

È istituito presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali (entro il 21 luglio 2020) ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello.

L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della Corte di Appello designato dal presidente della Corte di Appello medesima.

Compiti dell'Ufficio sono:

- l'**organizzazione** relativa sia alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;
- la **somma** e **proclamazione** dei risultati dello scrutinio del voto all'estero.

Alle **operazioni** dell'**Ufficio** e presso i **seggi** ivi costituiti per lo scrutinio delle schede votate per corrispondenza all'estero possono **assistere**, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** ed un **rappresentante supplente** dei **promotori** del *referendum* e di ognuno dei **partiti** o **gruppi politici** rappresentati in **Parlamento** scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale [articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003]

2.2.3. L'Ufficio provinciale per il *referendum* [articolo 21, legge n. 352/1970]

È costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum* (entro il 26 agosto 2020). Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Compiti principali dell'Ufficio sono **attestare** il numero degli elettori che hanno votato e i risultati del *referendum* di tutti gli Uffici di sezione (seggi) dei comuni della provincia, dopo aver provveduto al **riesame** di eventuali **voti contestati** e provvisoriamente **non assegnati**.

Alle **operazioni** dell'**Ufficio** possono **assistere**, ove lo richiedano, un **rappresentante effettivo** ed un **rappresentante supplente** di ognuno dei **partiti**, o dei **gruppi politici** rappresentati in Parlamento, e dei **promotori del *referendum*** [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970]

3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE

3.1. La scheda di sintesi

COSTITUZIONE VIGENTE	Camera dei deputati	RIFORMA
630	**TOTALE DEPUTATI ELETTIVI**	**400**
12	Eletti nella circoscrizione Estero	8
232	Eletti nei collegi uninominali	147
386	Eletti nei collegi plurinominali	245

COSTITUZIONE VIGENTE	Senato della Repubblica	RIFORMA
316	**TOTALE SENATORI ELETTIVI**	**200**
6	Eletti nella circoscrizione Estero	4
116	Eletti nei collegi uninominali	74
193	Eletti nei collegi plurinominali	122
5	Senatori a vita di nomina presidenziale	massimo 5
SI	Senatori di diritto a vita (sono gli ex Presidenti della Repubblica, salvo rinunzia)	SI
Disposizioni sul numero dei senatori nelle regioni e nelle province autonome		
7	Numero minimo di senatori in ciascuna regione o provincia autonoma	3
2	Numero senatori nella regione Molise	2
1	Numero senatori nella regione Valle D'Aosta	1

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle predette disposizioni, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3.2. Il testo della legge costituzionale a fronte con il testo vigente della Costituzione

GAZZETTA UFFICIALE
n.240 del 12/10/2019

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg

Costituzione: testo vigente	***Costituzione: testo modificato***
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I IL PARLAMENTO	
SEZIONE I. – Le Camere	
articolo 56	**articolo 56**
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	*Identico*
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	*articolo 1, comma 1, lettera a)* Il numero dei deputati è di **quattrocento**, **otto** dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.	*Identico*
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	*articolo 1, comma 1, lettera b)* La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **trecentonovantadue** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
articolo 57	**articolo 57**
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	*Identico*
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	*articolo 2, comma 1, lettera a)* Il numero dei senatori elettivi è di **duecento**, **quattro** dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	*articolo 2, comma 1, lettera b)* Nessuna Regione o **Provincia autonoma** può avere un numero di senatori inferiore a **tre**; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	*articolo 2, comma 1, lettera c)* **La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.**
articolo 59	**articolo 59**
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.	*Identico*
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	*articolo 3, comma 1* Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. **Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.**

L'articolo 4 della proposta di legge costituzionale dispone che "*Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore*".

4. LE DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. L'elettorato attivo

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età a 18 anni compiuti entro il giorno della votazione (il 29 marzo 2020).

Costituzione

Articolo 48, modificato dalla legge costituzionale n. 1/2000

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età** [primo comma].

Il **voto** è **personale** ed **eguale**, **libero** e **segreto**. Il suo esercizio è **dovere civico** [secondo comma].

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del **diritto di voto** dei **cittadini residenti all'estero** e ne assicura l'effettività. A tale fine è **istituita** una **circoscrizione Estero** per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il **diritto di voto non** può essere **limitato** se non per **incapacità civile** o per **effetto** di **sentenza penale irrevocabile** o nei casi di **indegnità morale** indicati dalla legge [quarto comma].

GAZZETTA UFFICIALE
n. 106 del 28/04/1967

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Articolo 2, modificato da ultimo dall'articolo 152, comma 1, d.lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5

Sono **esclusi** definitivamente o temporaneamente dal diritto di **elettorato attivo** [*comma 1*]:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più' province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato [*comma 2*].

4.2. La disciplina della propaganda *referendaria*

La propaganda *referendaria* è soggetta a regolamentazione al fine di dare piena attuazione ai principi del pluralismo e della parità di trattamento tra **diversi soggetti politici** con opposte indicazioni di voto sul quesito *referendario*, ovvero fra i favorevoli ed i contrari, al fine di consentire agli elettori di averne una adeguata conoscenza e piena consapevolezza della scelta che sono chiamati ad effettuare.

L'**articolo 52 della legge n. 352/1970**, modificato dall'articolo 3, comma 1, legge 22 maggio 1978, n. 199, stabilisce espressamente che alla **propaganda** relativa allo svolgimento del ***referendum*** si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130. Le **facoltà** riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono **attribuite** ai **partiti** o **gruppi politici** che siano **rappresentati** in **Parlamento** nonché ai **promotori del *referendum***, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Testo vigente	**LEGGE 4 aprile 1956, n. 212** *Norme per la disciplina della propaganda elettorale*
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212!vig=	

Testo vigente	**LEGGE 24 aprile 1975, n. 130** *Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130!vig=	

n.185 del 24/07/2020	La **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi** con il **provvedimento 22 luglio 2020**, recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020"*, **disciplina la campagna referendaria nei confronti dell'emittente del servizio pubblico** (RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico) su tutto il **territorio nazionale**
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/24/20A04047/sg	

Il precedente provvedimento della Commissione per il *referendum* che era stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 è stato dell'11 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2020, n. 36

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/13/20A00976/sg

AGCOM

L'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)** con le **delibere 20 luglio 2020, n. 322/20/CONS**, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020"*, e **22 luglio 2020, n. 340/20/CONS**, recante *"Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell'informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante "modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019"*, **disciplina la campagna referendaria, su tutto il territorio nazionale, nei confronti dell'emittenza privata** - intendendosi per tale coloro che sono fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - **e della stampa quotidiana e periodica**

322/20/CONS

340/20/CONS

322/20CONS (162Kb)
https://www.agcom.it/documents/10179/19385081/Delibera+322-20-CONS/20811943-3593-49e1-9f5b-9879a3927d03?version=1.0

340/20CONS (217Kb)
https://www.agcom.it/documents/10179/19385081/Delibera+340-20-CONS/562ca469-c2e6-4ad4-a659-6da07e7c2409?version=1.0

La precedente delibera dell'Autorità per il *referendum* che era stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 è stata del 13 febbraio 2020, n. 52/20/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2020, n. 42

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/20/20A01121/sg

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n. 105 del 07/05/2019

Provvedimento del Garante della Privacy 18 aprile 2019 (registro n. 96), in materia di **propaganda elettorale** e **comunicazione politica** che fissa le regole per il corretto **uso** dei **dati** degli **elettori** da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (ad esempio: elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

E' necessario il consenso informato invece per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail. Obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (*web scraping*); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative.

Necessario il consenso anche per i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria.

Serve il consenso anche per l'utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare dati raccolti previa informativa e consenso, è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa a cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data

all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole, al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/07/19A02800/sg

La legge definisce come **comunicazione politica radiotelevisiva** la diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche [articolo 2, comma 2, legge n. 28/2000].

Testo vigente

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28!vig=

L'articolo 11-*ter* della legge n. 28/2000, introdotto dall'articolo 1, comma 2, legge n. 313/2013, definisce per:

- **emittente radiofonica e televisiva locale**, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale [lettera *a)*];
- **programma di informazione**, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca [lettera *b)*];
- **programma di comunicazione politica**, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni [lettera *c)*].

L'offerta di **programmi** di comunicazione politica radiotelevisiva è **obbligatoria** per le **concessionarie radiofoniche nazionali** e per le **concessionarie televisive nazionali** con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita [articolo 2, comma 4, legge n. 28/2000]

Dal **sabato** prima del giorno di votazione (il 19 settembre 2020) entra in vigore il cosiddetto "***silenzio elettorale***" (sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda) [articolo 9, primo comma, legge n. 212/1956, modificato dall'articolo 8, legge n. 130/1975].

Comunicazione istituzionale e obblighi di informazione [articolo 9, legge n. 28/2000, modificato dall'articolo 1, legge n. 313/2003]

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (il 17 luglio 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (il 21 settembre 2020) è fatto **divieto** a tutte le **amministrazioni pubbliche** di svolgere **attività** di **comunicazione** ad **eccezione** di quelle effettuate in **forma impersonale** ed **indispensabili** per l'efficace **assolvimento** delle proprie **funzioni** [comma 1].

Le **emittenti** radiotelevisive **pubbliche** e **private**, su indicazione delle istituzioni competenti, **informano** i cittadini delle **modalità** di **voto** e degli orari di **apertura** e di **chiusura** dei **seggi** elettorali [comma 2].

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni
I **partiti** o **gruppi politici** rappresentati in Parlamento e il gruppo/comitati di **promotori del *referendum*** che intendano **affiggere** stampati, giornali murali od altri e manifesti di **propaganda** per il ***referendum*** devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (entro il 17 agosto 2020) [articolo 52, quarto comma, legge n. 352/1970].

Sono **vietati** gli **scambi** e le **cessioni** delle **superfici** assegnate [articolo 4, quarto comma, legge n. 212/1956, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 400, lettera *h*), legge n. 147/2013].

Le **giunte comunali**, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (dal 18 al 20 agosto 2020) **provvedono** ad **individuare**, **delimitare** e **ripartire** gli **spazi** per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di **propaganda**, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del *referendum*, che ne abbiano fatto richiesta [articoli 2, 3 e 4, legge n. 212/1956].

Rimozione propaganda abusiva [articolo 15, comma 3, legge n. 515/1993]
Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 21 agosto 2020 è **consentito** l'uso di **altoparlanti** su **mezzi mobili** soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti [articolo 7, comma 2, legge n. 130/1975]

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, d.P.R. n. 495/1992, modificato dall'articolo 49, comma 1, d.P.R. n. 610/1996), tale forma di **propaganda** elettorale è subordinata alla preventiva **autorizzazione** del **sindaco** o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del **Prefetto** della provincia in cui ricadono i comuni stessi

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei **quindici giorni precedenti** la data delle **votazioni** (dal 5 settembre 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (al 21 settembre 2020) è **vietato rendere pubblici** o, comunque, **diffondere** i risultati di **sondaggi** demoscopici sull'**esito** del *referendum* e sugli **orientamenti politici** e di **voto degli elettori**, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'AGCOM [articolo 8, commi 1 e 2, legge n. 28/2000].

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezioni statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.
La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Divieto di alcune forme di propaganda referendaria

Al fine di tutelare l'estetica urbana e soprattutto il patrimonio storico-monumentale, artistico e archeologico, sono **vietate** le **affissioni** e le **iscrizioni murali** e quelle su sfondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni [articolo 1, ultimo comma, legge n. 212/1956].

Dal **trentesimo giorno** antecedente la votazione (dal 21 agosto 2020), è **vietato**:

- **affiggere** o **esporre** stampati, giornali murali e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda referendaria in qualsiasi altro **luogo pubblico** o esposto al pubblico (al di fuori degli spazi assegnati dal comune), ad esempio nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sulle finestre o sui balconi, sugli alberi, su palloni o aerostati ancorati al suolo, ecc.;
- il **lancio** o getto di **volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di **propaganda** elettorale **luminosa** o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di **propaganda luminosa mobile**.

Nel **giorno** in cui si svolgono le **votazioni** (il 20 e 21 settembre 2020) è **vietata** ogni forma di **propaganda elettorale** entro il raggio di **200 metri** dall'ingresso delle **sezioni elettorali** [articolo 9, secondo comma, legge n. 212/1956, modificato dall'articolo 8, legge n. 130/1975].

È **vietata** anche la **propaganda** nei locali del **seggio** o in quelli adiacenti.

4.3. Le liste elettorali

Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- **generali**, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- **sezionali**, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.

Testo vigente	**Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223** *Articolo 5* Ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico, distintamente per sesso, le liste generali maschili e quelle femminili
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223!vig=

La **lista** elettorale **generale** è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente (APR) o nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Deve essere tenuta costantemente **aggiornata** a seguito di apposite **revisioni** effettuate dagli ufficiali elettorali, successivamente **approvata** dalla **Commissione elettorale circondariale**.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle suddette **liste** elettorali **sezionali**, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali e *referendarie* viene compilato un estratto della **lista sezionale**, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'**iscrizione** o la **cancellazione** dalle **liste elettorali** avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del 18° anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.

L'aggiornamento costante delle **liste elettorali** avviene tramite apposite **revisioni** a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani:

- **semestrali**;
- **dinamiche ordinarie**;
- **dinamiche straordinarie**.

Con la **revisione semestrale**, vengono **iscritti** coloro che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla **cancellazione** di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'**Anagrafe della popolazione residente (APR)** per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- dall'**Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Le **revisioni dinamiche ordinarie** sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "*tornate*" nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi, nelle quali si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.

La normativa prevede che, in occasione di consultazioni elettorali e *referendarie*, debba attuarsi, in ciascun comune, una revisione **dinamica straordinaria** con termini abbreviati, così suddivisa:

- **una prima *tornata*** con le cancellazioni degli elettori trasferiti in altro comune (entro il secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, quindi, entro il 4 agosto 2020);
- **una seconda *tornata*** con le iscrizioni nelle liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni (quarantacinque giorni prima della data di votazione cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto, quindi, il 6 agosto 2020);
- entro il predetto termine del 6 agosto 2020, le **cancellazioni per morte e perdita della cittadinanza italiana** [articolo 32, primo comma, numeri *1)* e *2)*, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967] nonché le **variazioni** conseguenti al **cambio di abitazione** nell'ambito dello stesso comune;
- entro il 16 agosto 2020 (decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi), l'**elenco** dei **cittad**ini che **non** avranno **compiuto** il **18° anno** di **età** nel giorno fissato per la votazione (il 20 settembre 2020) [articolo 33, d.P.R. n. 223/1967];
- entro il 21 agosto 2020 (trentesimo giorno antecedente quello di votazione), le **iscrizioni** concernenti l'acquisto del **diritto elettorale** per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative [articolo 32, primo comma, numero *5)*, d.P.R. n. 223/1967]
- entro il 5 settembre 2020 (quindici giorni prima della data di votazione), le **cancellazioni** degli **elettori deceduti**.

Successivamente al quindicesimo giorno della data di votazione (dopo il 5 settembre 2020) **non** è più possibile **variare** le **liste elettorali** ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita **attestazione al voto** chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento [articolo 32-*bis*, t.u. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (dal 7 agosto 2020), **perviene** al **comune** un **provvedimento** dal quale risulti la **perdita** del **diritto elettorale** per:

- perdita della **cittadinanza italiana**;

- perdita del **diritto elettorale**, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria;

il **sindaco** fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il **ritiro** della **tessera elettorale** o del **certificato elettorale** se già consegnati [articolo 32-*ter*, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 10, comma 1, legge n. 15/1992].

Le **spese** per la **tenuta** e la **revisione** annuale delle **liste elettorali** sono a carico dei **comuni** [articolo 62, primo comma, t.u. n.223/1967]

4.4. Le sezioni elettorali

Il **territorio** di ogni **comune** in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali** [articolo 34, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967].

La **divisione** in **sezioni** è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 [articolo 34, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 55, comma 6, legge n. 449/1997].

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50 [articolo 34, terzo comma, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 55, comma 6, legge n. 449/1997]

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.

Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.

La **definizione** delle **sezioni elettorali** compete ai singoli **comuni** nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e sulla **base** delle disposizioni del **decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1998**.

GAZZETTA UFFICIALE
n. 96 del 27/04/1998

Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: "*Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni*", emanato in attuazione dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 20
Disposizioni esplicative e direttive

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/27/098A3376/sg

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

Dal **sito *internet*** del **Dipartimento per gli affari interni e territoriali** del **Ministero dell'Interno** è **possibile consultare**, tramite apposite **ricerche**, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle **sezioni elettorali** e al numero degli iscritti nelle **liste elettorali**

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php

4.5. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale personale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, attesta la regolare iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali del comune in cui risiede.

E' un documento ufficiale a carattere permanente da conservare con cura, che permette di esercitare il diritto di voto, unitamente ad un documento di identificazione, in occasione di ogni elezione o *referendum* [articolo 1, d.P.R 299/2000]; essa è utilizzabile fino ad un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale al momento del voto [articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

La tessera elettorale:

- **contiene** il cognome e nome dell'elettore, il luogo e la data di nascita, la data e l'Autorità che l'ha rilasciata, l'indirizzo dell'elettore, il numero e l'indirizzo della sezione alla quale l'elettore è iscritto e assegnato, il collegio o la circoscrizione o la regione nelle quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione, le note e avvertenze e l'eventuale data di aggiornamento della tessera;
- è **idonea** a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali (politiche, europee, regionali, comunali e circoscrizionali) e *referendarie;*
- è **valida** fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- **esauriti** tali **spazi**, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.

La tessera elettorale è gratuita, rilasciata dall'Ufficio elettorale del comune in cui risiede l'elettore in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, sia per rinnovo o duplicato.

Ove, per qualsiasi motivo, non è possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore

un **attestato** del **sindaco** sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per la sola consultazione interessata [articolo 7, d.P.R. n. 299/2000]

Testo vigente

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

La **rappresentazione grafica** dei **modelli** della tessera elettorale è alle seguenti tabelle:

- Tabella A, per tutte le regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299!vig=

➢ *Consegna delle tessera agli elettori*

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

La consegna è eseguita a cura del comune, in plico chiuso, all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente [articolo 3, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 299/2000].

Qualora il titolare risulti **irreperibile**, la tessera elettorale in plico chiuso è restituita, dopo la **giacenza** di 30 giorni per il ritiro, al comune che l'ha emessa [articolo 3, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.

E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.

Gli elettori residenti all'estero, che hanno esercitato il diritto di *opzione* per il voto in Italia (*optanti*), possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono gratuitamente al loro domicilio la tessera elettorale.

- ***Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto***

  In occasione di ogni consultazione elettorale o *referendaria*, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

  L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

  La tessera elettorale, inoltre, è necessaria per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni.

- ***Aggiornamento dei dati nella tessera***

  In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

- ***Trasferimento di residenza in altro comune o cambio abitazione***

  Qualora l'elettore **trasferisca** entro il 45° giorno antecedente la votazione (il 6 agosto 2020) la **residenza** da un comune ad un altro, è il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

- ***Variazione della sezione elettorale***

  Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della sezione elettorale, è l'Ufficio elettorale del comune di residenza a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta ai cittadini un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio della tessera

- ***Esaurimento degli spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto***

  L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti, il quale procede al rilascio immediato di una nuova tessera senza il contestuale ritiro del vecchio documento.

- ***Deterioramento, smarrimento o furto della tessera***

  Nel caso di **deterioramento della tessera**, l'elettore può richiederne un duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune di residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento deteriorato. Qualora invece il titolare delega al ritiro un'altra persona, questa deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido, consegnare il modulo di richiesta compilato e firmato dal delegante, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e da una delega in carta libera.

  In caso di **smarrimento della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza o, più semplicemente, di una dichiarazione nella quale il titolare afferma, sotto la propria personale responsabilità, di averla smarrita.

Anche nel caso di **furto della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera elettorale al titolare, previa domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

- ***Annotazione permanente sulla tessera del diritto al voto assistito***
  Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al comune di iscrivere nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro o di un'annotazione sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigente (paragrafo 8.1.8. "*Il voto assistito*")

Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, gli **Uffici elettorali comunali resteranno aperti** [articolo 1, comma 400, lettera *g*), legge n. 147/2013]:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio votazione (dal 18 al 19 settembre 2020), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (il 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e il 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15).

4.6. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, del documento elettorale (tessera elettorale o altro equipollente rilasciato dalle Autorità preposte per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento valido.

In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.

Il **Ministero dell'interno** ha **stipulato** apposite **convenzioni** con Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a., Trenitalia S.p.A., Trenord S.r.l. e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per l'applicazione delle **agevolazioni di viaggio** (di seguito descritte) [articolo 116, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 2, legge n. 241/1969, quest'ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, d.l. n. 37/2011, convertito senza modificazioni dalla legge n. 78/2011]

Per maggiori **informazioni** sulle **agevolazioni** tariffarie di viaggio **consultare** i **siti *internet*** delle rispettive **società** di trasporto poiché possono subire delle variazioni

4.6.1. Il trasporto aereo

Sito *web* del vettore

https://www.alitalia.it

La società "***Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a.***" applica all'elettore che si reca al voto nel comune di iscrizione elettorale una **riduzione** pari al **40%** della tariffa, fino ad un massimo di 40 euro, iva 10% inclusa, sul prezzo base del biglietto di andata e ritorno dei propri voli nazionali (tratte domestiche), con le eccezioni di quelli di seguito indicati.

Non è applicata la tariffa agevolata per:

- i voli *code-share*;
- le tratte soggette a regime di bando di gara per continuità territoriale (ad esempio: la Sardegna), in quanto già agevolate;
- le tariffe promozionali.

Il "***code-share***" è un accordo tra linee aeree nel quale un vettore commercializza un servizio e pone il suo codice sui voli di un altro vettore, finalizzato ad ottimizzare la capacità operativa, evitando possibili duplicazioni di voli sulle medesime tratte

L'agevolazione non è applicabile per eventuali "*tariffe promozionali*" applicate da Alitalia. Le classi di prenotazione, tutte soggette a disponibilità, sono: Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X, W, L, O e C, quest'ultima per la sola tratta Roma-Milano.

I **biglietti** di viaggio a prezzo agevolato sono **acquistabili** entro il 21 settembre 2020 e **sono validi**, per il **viaggio di andata,** dal **settimo giorno** antecedente la data di votazione (il 13 settembre 2020) e per il **viaggio di ritorno**, fino al **settimo giorno** successivo (il 28 settembre 2020).

Per **usufruire** dell'**agevolazione tariffaria**, l'elettore deve esibire al *check-in* e/o all'imbarco, oltre al biglietto di viaggio, la tessera elettorale.

Qualora l'**elettore** sia **sprovvisto** della **tessera elettorale**, solo per il viaggio di **andata** (e comunque solo per gli **elettori residenti in Italia**), il biglietto può essere utilizzato dietro sottoscrizione da parte dell'elettore di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 48 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000) da presentare al personale di scalo.

Al **ritorno**, l'elettore deve esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto e recante la data di votazione.

4.6.2. Il trasporto ferroviario

I biglietti di viaggio di andata e ritorno per gli **elettori residenti in Italia** e per quelli **residenti all'estero**, che si recano al voto presso il comune di iscrizione elettorale, devono essere intestati agli aventi diritto al voto.

- **Trenitalia S.p.A.**

Sito *web* del vettore

https://www.trenitalia.com

Per i viaggi degli elettori è previsto il rilascio di biglietti di andata e ritorno con la **riduzione** del:

- **60%** sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS);
- **70%** sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (*Alta Velocità Frecciarossa* e *Frecciargento*, *Frecciabianca*, *Intercity*, *Intercity notte*) e per il servizio cuccette.

Le **riduzioni** sono **applicabili** per la **seconda classe** e per il **livello di servizio** *Standard*.

L'**agevolazione non è valida** in prima classe, nei livelli di servizio *Executive*, *Business* e *Premium*, nei servizi vagoni letto, nelle vetture *Excelsior*, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori (ad esempio: ristorazione) e **non è cumulabile** con altre riduzioni e/o promozioni.

È **fatta eccezione** per le agevolazioni previste in favore dei non vedenti, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di *Carta Blu* che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.
Sulla base di specifichi **accordi internazionali** con alcune Imprese ferroviarie estere, per i viaggi degli elettori residenti all'estero con i treni diretti internazionali *Italia-Svizzera* è prevista la **riduzione del 70%** in seconda classe sulla quota spettante a Trenitalia rispetto al prezzo globale di mercato relativo al viaggio da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane o viceversa servite dal treno internazionale.

Per gli **elettori residenti** in **Italia**, il **rilascio** dei biglietti a prezzo ridotto (andata e ritorno) è **effettuato** dalle **biglietterie** e dalle agenzie di viaggio Trenitalia, dietro esibizione da parte del viaggiatore del documento elettorale e del documento di riconoscimento, sui quali deve essere apposto il nominativo dell'elettore destinatario dell'agevolazione.

Gli elettori residenti in Italia, se **sprovvisti** del **documento elettorale**, devono **produrre** una **dichiarazione sostitutiva**

Per poter **usufruire** delle **agevolazioni**, gli **elettori** devono **esibire** nel **viaggio di ritorno** il documento elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

Gli **elettori** devono **esibire**, nei viaggi di **andata** e **ritorno**, idoneo **documento di riconoscimento** ai fini del necessario riscontro del nominativo apposto sui titoli di viaggio

In caso di partenza per il **viaggio** di **andata** da **stazione impresenziata** o **disabilitata**, l'elettore munito del documento elettorale o di autocertificazione ottiene dal **personale di bordo** l'**emissione** di un biglietto nominativo valido per il viaggio di andata e ritorno.

I **biglietti** emessi in favore degli elettori residenti in Italia **hanno** un **periodo** di **utilizzazione** di **venti giorni**. Tale periodo **decorre**, per il viaggio di **andata**, dal **decimo giorno** antecedente il giorno di votazione (questo compreso, e quindi dall'11 settembre 2020) e per il viaggio di **ritorno** si estende fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo al giorno di votazione (questo escluso, e quindi fino al 1° ottobre 2020).

I **biglietti** con contestuale assegnazione del posto sono **validi**, nell'ambito del periodo di utilizzazione di **venti giorni**, solo per il **giorno** e il **treno prenotati** e non sono da convalidare

Il **viaggio** di **andata** deve essere **completato** entro l'orario di **chiusura** delle operazioni di votazione (ore 15 del 21 settembre 2020) e quello di **ritorno** non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale (ore 7 del 20 settembre 2020).

I **biglietti** per i **treni** del servizio **nazionale** e **internazionale** (a tariffa *Italian Elector*) *Alta Velocità Frecciarossa* e *Frecciargento*, *Frecciabianca*, *Intercity*, *Intercity Notte* e *Eurocity*, sono **validi** esclusivamente per il **giorno** ed il **treno prenotati** e non sono da convalidare.

Per l'**accesso** a un **treno diverso** da quello prenotato, valgono le regole previste per il **biglietto *Base***

I **biglietti** per i **treni *Regionali*** sono senza assegnazione del posto e, per essere validi, devono essere **convalidati** prima di **iniziare** sia i **viaggi** di **andata** sia quelli di **ritorno**.

➢ ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Sito *web* del vettore

https://www.italotreno.it

Per i viaggi degli elettori verso la località della propria sede elettorale di iscrizione, o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, è previsto il rilascio di biglietti di andata e ritorno con una **riduzione** pari al **60%** sul prezzo al pubblico dei suddetti biglietti.

L'**agevolazione** è **applicata** esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno dei treni Italo acquistati per viaggiare in ambiente *Smart* e *Comfort*, con le offerte *Flex* e *Economy*.

Nessuna agevolazione è riconosciuta da Italo per l'acquisto di:
- biglietti in ambiente *Prima* e/o *Club*;
- biglietti cumulativi, ovvero relativi a due o più passeggeri;
- servizi accessori al servizio di trasporto (ad esempio: servizio ristorazione, servizio cinema).

I biglietti a tariffa agevolata devono essere nominativi e **sono validi,** per il **viaggio di andata**, dal **decimo giorno** antecedente la data di votazione (questo compreso, e quindi dal'11 settembre 2020) e per il **viaggio di ritorno**, fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo alla data di votazione (questo escluso, e quindi fino al 1° ottobre 2020).

Gli **elettori**, per usufruire dell'agevolazione, devono **esibire** al personale di Italo addetto al controllo a bordo treno:
- nel **viaggio di andata**, unitamente ad un valido **documento di identità**, la propria **tessera elettorale** o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto;
- nel **viaggio di ritorno**, unitamente ad un valido **documento di identità**, la propria **tessera elettorale** recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

L'**elettore**, per poter continuare a **beneficiare** dell'**agevolazione**, può:
- **effettuare**, tramite tutti i canali di vendita, il **cambio** del **nominativo** indicato sul biglietto agevolato al momento dell'acquisto solo a favore di un altro elettore ed a condizione che l'offerta commerciale con cui è stato acquistato il suddetto biglietto consenta il cambio;

- **cambiare** la **data** e/o l'**orario** di **partenza** e/o di **ritorno** solo per date comprese nel periodo di utilizzazione e se l'offerta commerciale con cui è stato acquistato il biglietto agevolato lo consente in base al contratto di trasporto di Italo.

Si **perde** il **beneficio** dell'**agevolazione** nel caso in cui l'elettore chiede:
- di **cambiare** la data e/o l'orario di partenza e/o di ritorno per un giorno non rientrante nel periodo di utilizzazione;
- di **viaggiare** in un ambiente differente dalla *Smart* e *Comfort*.

➢ Trenord S.r.l.

Sito *web* del vettore

http://www.trenord.it

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale, ovvero all'estero, che si recano nella propria località sede elettorale di iscrizione per esercitare il diritto di voto, è previsto il rilascio dei biglietti nominativi di andata e ritorno con la **riduzione** del **60%** sulle tariffe regionali n. 39, applicabili per la **seconda classe**.

L'**agevolazione non** è **valida** in prima classe e sui treni del servizio aeroportuale *Malpensa Express* nonché su titoli integrati.

L'**agevolazione non** è **cumulabile** con altre riduzioni e/o promozioni, fatta **eccezione** per i possessori di **Carta Blu** che mantengono il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

I **biglietti** a tariffa agevolata **sono validi,** per il **viaggio di andata**, dal **decimo giorno** antecedente la data di votazione (questo compreso, e quindi dall'11 settembre 2020) e per il **viaggio di ritorno**, fino alle ore 24 del **decimo giorno** successivo (questo escluso, e quindi fino al 1° ottobre 2020).

I **biglietti** emessi in favore degli **elettori residenti in Italia** hanno un periodo di **utilizzazione** di **venti giorni**.

In ogni caso, il **viaggio** di **andata** deve essere **completato** entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto al seggio (ore 15 del 21 settembre 2020) e quello di **ritorno** non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale (ore 7 del 20 settembre 2020).

I **biglietti**, per essere validi, devono essere **convalidati** prima di iniziare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno

Gli **elettori**, per poter usufruire dell'agevolazione, devono **esibire** al **personale** di ***Trenord*** addetto al controllo, sia presso le biglietterie di stazione sia a bordo treno, la **tessera elettorale** e un **documento di riconoscimento**.

Gli **elettori** residenti in Italia, se **sprovvisti** del **documento elettorale**, devono **produrre** una **dichiarazione** sostitutiva

L'**elettore** deve **esibire** nel **viaggio di ritorno** la **tessera elettorale** recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

4.6.3. Il trasporto marittimo

Agli elettori residenti nel territorio nazionale e a quelli italiani provenienti dall'estero che devono raggiungere il comune di iscrizione nelle liste elettorali per esercitare il diritto di voto, le società:

- "***Compagnia italiana di navigazione S.p.A. (Tirrenia)***", che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti;

Sito *web* del vettore

https://www.tirrenia.it

- "***Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.*** (***Caronte & Tourist S.p.A. - Siremar)***", che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori;

Sito *web* del vettore

https://carontetourist.it/it

applicheranno una **riduzione** del **60%** del nolo passeggeri sulla tariffa ordinaria.

Per gli elettori che hanno diritto all'applicazione della "*tariffa residenti*", la "*tariffa elettori*" sarà applicata solo se risulterà più conveniente.

L'**agevolazione** viene accordata dietro presentazione della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale recante il timbro dell'Ufficio elettorale di sezione dove è avvenuto il voto.

4.6.4. **Le autostrade** (*Aiscat Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori*)

Sito *web* del vettore

http://www.aiscat.it

E' prevista la **gratuità** (esenzione) del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Società concessionarie associate per i soli **elettori italiani residenti all'estero**, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "*aperto*".

Il **sistema** di **esazione** "***aperto***" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria

Periodo di validità:

- per il viaggio di andata: dalle ore 22 del quinto giorno antecedente quello di votazione (il 15 settembre 2020);
- per il viaggio di ritorno: fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura della votazione (il 26 settembre 2020).

5. IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO PREPARATORIO

5.1. L'indizione del *referendum*

5.1.1. La data di convocazione dei comizi antecedente la data dello stato di emergenza epidemiologica da *Covid-19*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, recante "*Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge n. 352 del 1970, il quale prevede che il *referendum* sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:
«*Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

GAZZETTA UFFICIALE
n.23 del 29/01/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/29/20A00671/sg

5.1.2. La revoca del decreto di indizione per l'emergenza epidemiologica *COVID-19*

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020, recante "*Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 6 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto per il giorno di domenica 29 marzo 2020 il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, con il quale sono state disposte misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

E' revocato il proprio decreto del 28 gennaio 2020 di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n.57 del 06/03/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 2020

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01499/sg

5.1.3. Il termine entro il quale è nuovamente indetto il *referendum*

In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il **termine** entro il quale è **indetto** il ***referendum*** confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in **duecentoquaranta giorni** dalla comunicazione dell'**ordinanza** che lo ha ammesso [articolo 81, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27]

GAZZETTA UFFICIALE
n.26 del 01/02/2020

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

NORMATTIVA
Testo vigente

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=

5.1.4. La nuova data di indizione del *referendum*

Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, recante "*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020, con cui, in considerazione delle misure disposte per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19,è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito: «*Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»;

Visto l'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il termine per l'indizione del *referendum*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*»;

Visto l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, che si applica, altresì, al *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale recante «*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, di far coincidere la data del *referendum* confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

E' indetto il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito:

«*Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?*».

I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 17 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

GAZZETTA UFFICIALE
n.180 del 18/07/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 luglio 2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03946/sg

5.1.5. L'avviso agli elettori tramite affissione del manifesto di convocazione dei comizi

I **comuni** procedono, entro il **45° giorno antecedente** la **data di votazione** (il 6 agosto 2020), alla **pubblicazione** all'**albo pretorio *online*** e all'**affissione** in altri **luoghi pubblici** del **manifesto**, a firma del sindaco, con il quale viene dato annuncio agli elettori della **convocazione dei comizi** per la consultazione *referendaria*, della data e degli orari della votazione [articolo 11, quarto comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 32, commi 1 e 5, legge n. 69/2009].

FAC-SIMILE del modello n. 1/REF - Manifesto di convocazione dei comizi

REFERENDUM COSTITUZIONALE
DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020
CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto l'articolo 138, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, applicabile ai *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, sono stati convocati i comizi per i giorni di **domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020** per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 2020.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 20 SETTEMBRE, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

, addì 6 agosto 2020 IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

5.2. Il decreto del Ministero dell'Interno 28 gennaio 2020, recante *"Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2019"*

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
b) America meridionale:
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2019;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2019, nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.986.906;
America meridionale: 1.711.245;
America settentrionale e centrale: 486.847;
Africa, Asia, Oceania e Antartide: 301.083.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Di Maio

Allegato

TABELLA STATI E TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):
(paragrafo 5.2.1. "*Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero*")

AMERICHE
(paragrafo 5.2.1. "*Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero*")

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE
(paragrafo 5.2.1. "*Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero*")

GAZZETTA UFFICIALE
n.25 del 31/01/2020

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 gennaio 2020
Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2019

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/31/20A00672/sg

5.2.1. **Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero** (allegata come parte di provvedimento grafico nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2020)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nell'ambito della **circoscrizione Estero** sono individuate le seguenti **ripartizioni** comprendenti **Stati** e **territori** afferenti a:

a) EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia, compresi i territori asiatici a loro afferenti);

AMERICHE

b) AMERICA MERIDIONALE;

c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;

d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

Mappa delle quattro ripartizioni

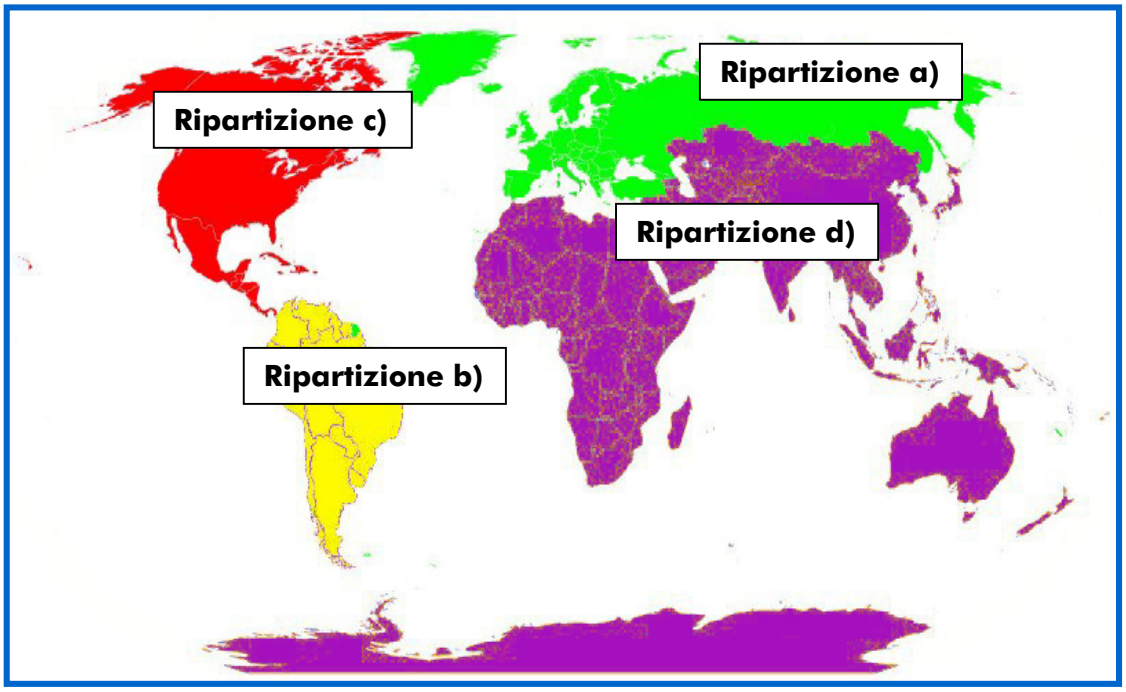

ripartizione a) EUROPA		
ALBANIA	IRLANDA	POLINESIA FRANCESE
ANDORRA	ISLANDA	POLONIA
ANGUILLA	ISOLA DI MAN	PORTOGALLO
ARUBA	ISOLE CAYMAN	REGNO UNITO
AUSTRIA	ISOLE FAER OER	REPUBBLICA CECA
BELGIO	ISOLE FALKLAND	RIUNIONE
BERMUDA	ISOLE PITCAIRN	ROMANIA
BIELORUSSIA	ISOLE TURKS E CAICOS	SAINT BARTHELEMY
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SAINT MARTIN
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SAINT PIERRE E MIQUELON
BULGARIA	JERSEY	SAN MARINO
CIPRO	KOSOVO	SANT'ELENA
CROAZIA	LETTONIA	SERBIA
CURACAO	LIECHTENSTEIN	SINT MAARTEN
DANIMARCA	LITUANIA	SLOVACCHIA
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
FEDERAZIONE RUSSA	MACEDONIA DEL NORD	SPAGNA
FINLANDIA	MALTA	STATO CITTÀ DEL VATICANO
FRANCIA	MARTINICA	SVEZIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MAYOTTE	SVIZZERA
GERMANIA	MOLDOVA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
GIBILTERRA	MONACO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
GRECIA	MONTENEGRO	TURCHIA
GROENLANDIA	MONTSERRAT	UCRAINA
GUADALUPE	NORVEGIA	UNGHERIA
GUERNSEY	NUOVA CALEDONIA	
GUYANA FRANCESE	PAESI BASSI	

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE	
ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	

5.2.1. TABELLA STATI DELLE QUATTRO RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	
ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTARICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PAPUA NUOVA GUINEA
ALGERIA	INDIA	QATAR
ANGOLA	INDONESIA	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AUSTRALIA	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AZERBAIGIAN	ISOLE MARSHALL	RUANDA
BAHREIN	ISOLE SALOMONE	SAMOA
BANGLADESH	ISRAELE	SAO TOMÈ E PRINCIPE
BENIN	KAZAKHSTAN	SENEGAL
BHUTAN	KENYA	SEYCHELLES
BOTSWANA	KIRGHIZISTAN	SIERRA LEONE
BRUNEI	KIRIBATI	SINGAPORE
BURKINA FASO	KUWAIT	SIRIA
BURUNDI	LAOS	SOMALIA
CAMBOGIA	LESOTHO	SRI LANKA
CAMERUN	LIBANO	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAPO VERDE	LIBERIA	SUD AFRICA
CIAD	LIBIA	SUDAN
COMORE	MADAGASCAR	SUD SUDAN
CONGO	MALAWI	TAGIKISTAN
COREA	MALAYSIA	TAIWAN
COSTA D'AVORIO	MALDIVE	TANZANIA
EGITTO	MALI	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
EMIRATI ARABI UNITI	MAROCCO	THAILANDIA
ERITREA	MAURITANIA	TIMOR ORIENTALE
ESWATINI	MAURITIUS	TOGO
ETIOPIA	MONGOLIA	TONGA

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
FIGI	MOZAMBICO	TUNISIA
FILIPPINE	MYANMAR	TURKMENISTAN
GABON	NAMIBIA	TUVALU
GAMBIA	NAURU	UGANDA
GEORGIA	NEPAL	UZBEKISTAN
GERUSALEMME	NIGER	VANUATU
GHANA	NIGERIA	VIETNAM
GIAPPONE	NIUE	YEMEN
GIBUTI	NUOVA ZELANDA	ZAMBIA
GIORDANIA	OMAN	ZIMBABWE
GUINEA	PAKISTAN	
GUINEA BISSAU	PALAU	

5.3. Le disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori italiani all'estero

Per il *referendum* confermativo del 20 e 21 settembre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, l'**articolo 16**, del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, dispone quanto segue:

- gli **Uffici consolari inviano**, senza ritardo, all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** le **buste** comunque pervenute non oltre le **ore 16**, ora locale, del **martedì** (anziché il giovedì [articolo 12, comma 7, primo periodo, legge n. 459/2001]) **antecedente** la **data** stabilita per le **votazioni** in **Italia**, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (quindi, il 15 settembre 2020) [comma 1, lettera *a)*];
- il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** (MAECI) può disporre che la **spedizione** delle **buste** avvenga con **valigia diplomatica non accompagnata** (anziché con valigia diplomatica accompagnata) [articolo 18, comma 1, d.P.R. n. 104/2003];
- il **numero minimo** e **massimo** di **elettori** per ciascun **seggio elettorale costituito** presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** è **stabilito** rispettivamente in **ottomila** e **novemila elettori** ammessi al voto per corrispondenza (anziché un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001]) [comma 1, lettera *c)*];
- l'**onorario** dei **componenti** dei **seggi** costituiti presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** è aumentato del 50% [comma 1, lettera *d)*].

GAZZETTA UFFICIALE
n.178 del 16/07/2020

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg

5.4. Le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

In considerazione della situazione epidemiologica da *Covid-19,* al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'**articolo 1** del **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103**, **stabilisce** che:

- nel ***referendum*** popolare confermativo e nelle **elezioni regionali** ed **amministrative** dell'**anno 2020**, l'**elettore**, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la **scheda** o le schede, **provvede** a **inserirle personalmente** nella corrispondente **urna**;
- nelle **elezioni suppletive** del **Senato della Repubblica** che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l'**obbligo** dell'**elettore** di **consegnare** la **scheda votata** per tale consultazione (opportunamente piegata) al **presidente di seggio**, il quale è tenuto a staccare il **tagliando antifrode** dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna.

Per la prevenzione del contagio da *Covid-19*, il presidente di seggio dovrà indossare i guanti di protezione individuale per ricevere la scheda votata dall'elettore (paragrafo 6.1. *"Il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020"*)

L'**articolo 2**, **comma 1**, del **decreto-legge n. 103/2020**, **stabilisce** che siano **istituite** ulteriori **sezioni elettorali ospedaliere** anche in tutte le strutture sanitarie da **100 a 199 posti-letto** in cui sono operativi **reparti *Covid-19***, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

La disciplina generale sull'istituzione delle **sezioni ospedaliere** prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli **ospedali** e nelle **case di cura** con **almeno 200 posti-letto** [articolo 52, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 43, testo unico di cui al d.P.R. n. 570 del 1960] (paragrafo 6.3.).

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, legge n. 136 / 1976, per **gli ospedali** e le **case di cura** con **almeno 100** e **fino** a **199 posti-letto**, era prevista l'**istituzione** solo del **seggio speciale** le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti (paragrafo 6.4.).

Presso ogni **sezione ospedaliera** in struttura sanitaria con **reparto *Covid-19*** e almeno **100 posti-letto** possono essere **istituiti** ulteriori **seggi speciali** per la **raccolta** del **voto**:

- degli **elettori** sottoposti a **trattamento domiciliare** o in condizioni di **quarantena** o **isolamento** fiduciario per ***Covid-19***;
- degli **elettori ricoverati** presso **reparti *Covid-19* istituiti** presso **strutture sanitarie** con **meno di 100 posti-letto**.

Qualora venga accertata l'**impossibilità** di **istituire** una **sezione elettorale ospedaliera** e/o un **seggio speciale**, il sindaco può **nominare**, in qualità di **componenti**, **personale** delle **Unità speciali di continuità assistenziale**

regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, **soggetti iscritti** all'**elenco** dei **volontari** di Protezione civile che siano elettori del comune, **previo consenso** degli interessati. Infine, ove ulteriormente necessario, possono essere **istituiti** ulteriori **seggi speciali**, **composti** anch'essi da **personale** dell'**USCAR**, designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare per la raccolta del voto dei pazienti affetti da *Covid-19* [articolo 2, commi 2 e 3, d.l. n. 103/2020].

Infatti, limitatamente alle **consultazioni elettorali** e ***referendarie*** dell'**anno 2020**, gli **elettori sottoposti** a **trattamento domiciliare** e quelli che si trovino in **condizioni** di **quarantena** o di **isolamento fiduciario** per ***Covid-19*** sono **ammessi** ad **esprimere** il **voto** presso il **proprio domicilio** nel **comune** di **residenza** (paragrafo 8.1.5.1.) [articolo 3, d.l. n. 103/2020], purché **presentino** apposita **domanda** tra il decimo e il quinto giorno antecedente la votazione.

GAZZETTA UFFICIALE
n.203 del 14/08/2020

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103
Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00123/sg

6. I SEGGI ELETTORALI

L'**espressione** del suffragio **deve rispettare** i **principi costituzionali** della **libertà** e **segretezza** del voto stesso.

La messa a disposizione e l'allestimento delle sedi dei seggi elettorali sul territorio nazionale rientra nelle competenze delle Amministrazioni comunali.

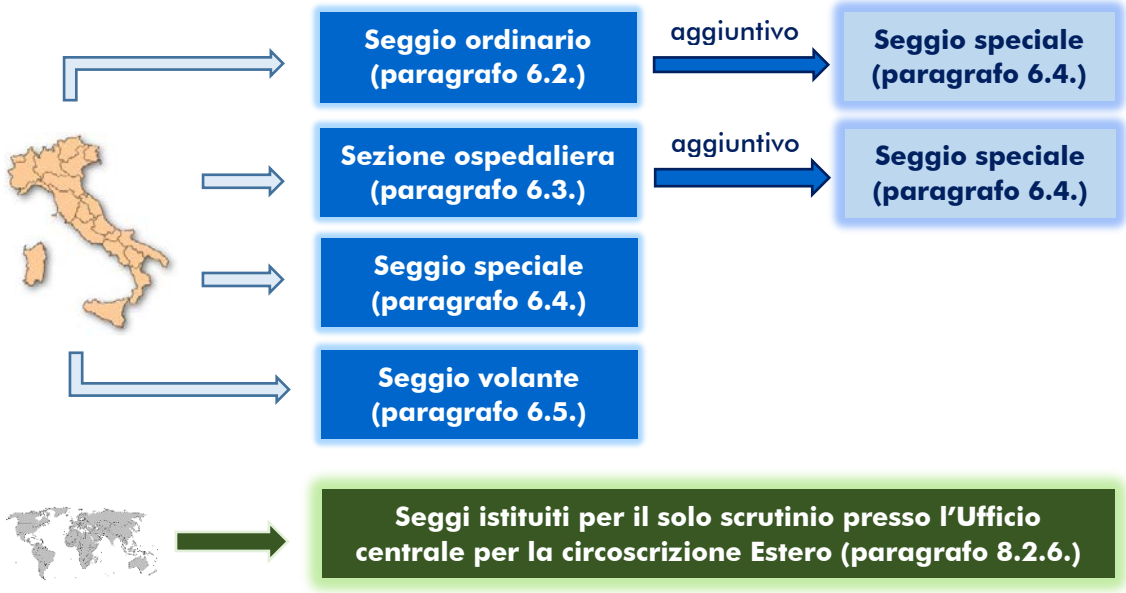

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al d.P.R. n. 361/1957 [articolo 50, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera *e*), legge n. 459/2001].

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante in Italia e di quelli costituiti presso la circoscrizione Estero, possono assistere i **rappresentanti**, uno **effettivo** e uno **supplente**, dei **promotori del *referendum***, dei **partiti** e dei **gruppi politici** rappresentati nel **Parlamento**, se designati [articolo 19, legge n. 352/1970, articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003, e articolo 25, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]

Le **designazioni** dei rappresentanti possono essere **presentate entro** il **venerdì antecedente** la data di **votazione** (il 18 settembre 2020) alla segreteria del **comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.

Le **designazioni** possono essere anche **presentate direttamente** ai singoli **presidenti di seggio** il **sabato pomeriggio**, durante la costituzione/insediamento del seggio (il 19 settembre 2020), o la **domenica mattina** prima che abbiano inizio le operazioni di voto (il 20 settembre, entro le ore 7).

Durante l'esercizio delle loro funzioni, i **rappresentanti**, compresi i **membri dell'Ufficio di sezione**, sono **considerati**, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** [articolo 40, comma 3, t.u. n. 361/1957]

I **rappresentanti**, compresi i **componenti del seggio**, sono **tenuti** a **trattare** con la massima **riservatezza**, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i **dati personali conosciuti** nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo [Garante per la protezione dei dati personali provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 e n. 71 del 26 marzo 2014].

L'accessibilità del seggio elettorale

Gli arredi della **sala di votazione** dei seggi elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli **elettori non deambulanti** di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le **funzioni** di **componente** di seggio o di **rappresentante** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici.

Deve essere predisposta almeno una **cabina** per consentire agevolmente l'accesso agli elettori disabili e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, o un tavolo munito di ripari, che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'**accessibilità** attraverso il **simbolo** della **carrozzina**, tramite percorsi accessibili.

6.1. Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

In attuazione dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 26/2020, convertito dalla legge n. 59/2020, i Ministri dell'interno e della salute hanno sottoscritto il Protocollo sanitario e di sicurezza, con le indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da *Covid-19* che occorre adottare in occasione delle consultazioni del 2020.

Si riporta qui di seguito il testo del suddetto protocollo.

" L'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*" stabilisce che "*Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo*".

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da *SARS-COV 2*, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale oltre 51 milioni di elettori distribuiti in 61.572 sezioni.

A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni

operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

E' necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; ed inoltre si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, essi devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Presidente del seggio deve, comunque, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna.

Roma, 7 agosto 2020 "

6.2. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario

Per ogni sezione elettorale è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da [articolo 19 della legge n. 352/1970]:

- un **presidente**;
- **tre scrutatori**, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente;
- un **segretario**.

GAZZETTA UFFICIALE n. 139 del 03/06/1957 e n. 303 del 30/12/2005	**Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361** *Articolo 40* L'**ufficio** di **presidente**, di **scrutatore** e di **segretario** è **obbligatorio** per le persone designate [primo comma]. **Uno** degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento [secondo comma]. Tutti i **membri** del **seggio**, compresi i **rappresentanti**, presso il seggio medesimo, dei **promotori del *referendum*** e dei **partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento**, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** durante l'esercizio delle loro funzioni [terzo comma, modificato dall'articolo 6, comma 13, legge n. 270/2005].

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente [articolo 66, secondo comma, t.u. n. 361/1957].

Per i **reati** commessi in **danno** dei **membri** dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i **rappresentanti** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, si procede con giudizio direttissimo [articolo 112, d.P.R. n. 361/1957].

L'**ubicazione** dei **seggi elettorali** è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici [articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997].

> È il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** che **impartisce** ai **dirigenti** degli **uffici scolastici regionali** opportune **istruzioni** affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i **locali scolastici** nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
>
> Normalmente il **locale** viene messo a **disposizione** il **venerdì antecedente** il giorno della **votazione** (il 18 settembre 2020) fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio (il 23 settembre 2020).

Testo vigente

Articolo 38, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 8, comma 1, d.l. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/1981

Disciplina il numero delle sezioni elettorali nei fabbricati sedi dei seggi

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38

6.2.1. Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi

L'articolo 42, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, applicabile anche alle consultazioni *referendarie*, prevede che siano assicurate alcune particolari **caratteristiche strutturali** e di capienza dei **locali** che **ospitano** i **seggi**, tra cui:

- la **sala della votazione** (cosiddetta "*sala delle elezioni*"), delimitata da una porta di ingresso, è destinata ai componenti del seggio e ai rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, Gli elettori posso entrarvi solo per votare e, pertanto, occorre che vi sia uno spazio antistante ove gli elettori possono attendere il proprio turno prima di fare ingresso nella sezione elettorale per le operazioni di voto;
- in ciascun **seggio**, salva comprovata impossibilità logistica, devono essere predisposte **quattro cabine**, di cui una destinata ai portatori di *handicap*, collocate in maniera da rimanere isolate, oltre ad essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto;
- il seggio deve essere dotato di un **tavolo** di dimensioni tali per consentirvi il collocamento delle urne (una per ogni consultazione elettorale e *referendaria*), sempre visibile a tutti, disposto in modo che i rappresentanti, allorché sia stata chiusa la votazione, possano girarvi attorno.

Per la prevenzione del contagio da *Covid-19*, vanno anche considerate, per tutte le consultazioni del corrente anno 2020, le misure di distanziamento sociale (paragrafo 6.1. "*Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*")

6.3. La sezione ospedaliera

La **sezione ospedaliera opera** esattamente come il **seggio ordinario**.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n. 139 del 03/06/1957

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 52
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una **sezione elettorale** per ogni 500 letti o frazione di 500 [primo comma].

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono **iscritti** nelle **liste di sezione all'atto della votazione**, a cura del presidente del seggio: alle **sezioni ospedaliere** possono, tuttavia, essere assegnati, per l'esercizio del **voto**, gli **elettori** facenti parte del **personale** dell'Istituto di cura, che ne facciano domanda al comune.

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di **istituire presso** le **sezioni ospedaliere**, in **aggiunta**, un **seggio speciale** (paragrafo 6.4.) per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*

Limitatamente alle **consultazioni elettorali** e ***referendarie*** dell'anno **2020** - presso tutte le **strutture sanitarie** che abbiano **almeno 100 posti letto**, ove sono ospitati i **reparti *Covid-19*** - devono essere costituite **sezioni ospedaliere**, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

Ogni **sezione ospedaliera** istituita presso la **struttura sanitaria** che ospita **reparti *Covid-19*** è abilitata alla raccolta del **voto domiciliare** (paragrafo 8.1.5.1.), per il tramite di **seggi speciali** (paragrafo 6.4.).

Ai **componenti** di ogni **sezione ospedaliera/seggio speciale** che **raccoglie** il **voto** di **pazienti *Covid-19*** vengono **impartite**, dalla competente **autorità sanitaria**, **indicazioni operative** in merito alle procedure di **sicurezza** sanitarie concernenti le operazioni elettorali [articolo 2, comma 1, lettera *c*), d.l. n. 103/2020].

6.4. **Il seggio speciale** [articoli 8 e 9, legge n. 136/1976, e articolo 1, primo comma, lettere *d)* ed *e)*, del d.l. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976]

In occasione di ogni consultazione, un **seggio speciale** viene **costituito** in **aggiunta** al seggio **ordinario** o alla **sezione ospedaliera**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il **seggio speciale** è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il **seggio speciale** che opera presso un **luogo di cura** può essere incaricato anche della **raccolta** del **voto** presso il **domicilio** di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura (paragrafo 8.1.5. "*Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*").

I **compiti** del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e immediatamente immesse nella stessa urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I **componenti** del seggio speciale **non** devono prendere parte ad alcuna altra **operazione** del procedimento elettorale (ad esempio: non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

6.5. **L'Ufficio distaccato di sezione o seggio volante** [articolo 53, t.u. n. 361/1957, e articolo 1, d.l. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006]

Il seggio volante viene **costituito**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario** del **seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto e/o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 8.1.5. "*Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*").

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio tra gli scrutatori del seggio ordinario.
Il seggio volante ha il **compito** di:

- **raccogliere** il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- **portare** le schede votate, racchiuse piegate in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca provvisoriamente il seggio volante medesimo;
- **immettere** immediatamente tali schede piegate nella stessa urna dove confluiscono le altre schede votate dagli elettori della sezione stessa.

6.6. L'insediamento del seggio elettorale

Le **urne** da utilizzare per raccogliere il voto sono di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica Italiana e la scritta "*MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI*".
Sotto tale scritta, nello spazio bianco sottostante, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva che è dello stesso colore della scheda di votazione e reca la dicitura riferita al *referendum* costituzionale confermativo, la cui fornitura è approntata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

GAZZETTA UFFICIALE
n. 81 del 08/04/2011

Decreto del Ministero dell'interno
1° aprile 2011

Determina le **caratteristiche** essenziali delle **urne** per la votazione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/08/11A04812/sg

Il **presidente** del **seggio** deve accuratamente **controllare** l'arredamento della **sala** della **votazione** (cabine, tavole, sedie, altro) [articolo 42 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957], **redigere** il **verbale** sulla ricognizione effettuata e **disporre** la **vigilanza** sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Sabato 19 settembre 2020, alle ore 16, il presidente **costituisce il seggio** chiamando a farne parte il **segretario** da lui scelto e gli **scrutatori**, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, invitando i **rappresentanti**, se designati, ad assistere alle operazioni elettorali [articolo 41, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Se tutti o alcuno degli **scrutatori non siano presenti** o ne sia **mancata** la **designazione**, il **presidente** chiama in **sostituzione** alternativamente il più **anziano** e il più **giovane** tra gli **elettori presenti**, che **non** siano **rappresentanti**

effettivi o supplenti, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo 6.7.4. "*Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio*".

Il **pacco** delle **schede** di voto e il **plico** contenente il **bollo della sezione** devono essere **aperti** dopo la **costituzione del seggio**.

Esposizione bandiere all'esterno degli edifici sedi dei seggi
Dall'**insediamento** dei seggi e fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio, le **bandiere** della **Repubblica italiana** e dell'**Unione europea** sono **esposte** all'**esterno** dei **seggi** elettorali nonché all'**esterno** degli **ospedali** e dei **luoghi di cura** e di **detenzione** nei quali è **istituita** una **sezione ospedaliera** o in cui opera un **seggio speciale** [articolo 2, comma 2, legge n. 22/1998, e articolo 4, comma 4, d.P.R. n. 121/2000]

6.7. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e sezione ospedaliera	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione (21 agosto 2020)	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell' insediamento del seggio (19 settembre 2020)	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione (26-31 agosto 2020)	3 4 (*)	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

(*) per i seggi costituiti per l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (scrutinio dei voti degli elettori italiani all'estero) [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001]

(*) per gli Uffici di sezione (seggio ordinario) nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 posti letti e/o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare [articolo 2, legge n. 199/1978, modificato dall'articolo 2, legge n. 46/2009]

(*) L'**articolo 1-*bis*, comma 3, decreto-legge 20 aprile 2020 n. 26**, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, **limitatamente alle consultazioni elettorali e *referendarie* del corrente anno 2020**, dispone l'**aumento** del **numero** degli **scrutatori** per l'***election day*** del 20 e 21 settembre 2020 nel caso in cui si svolgano elezioni contestualmente al *referendum*

NORMATTIVA
Testo vigente

DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla LEGGE 19 giugno 2020, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-20;26!vig=

6.7.1. Il presidente

Per poter svolgere la **funzione** di **presidente** di **seggio** è necessario essere **iscritti** nell'apposito **Albo** delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Testo vigente

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53!vig=

Il **presidente** di seggio è **nominato** dal **Presidente** della **Corte d'appello** fra coloro che sono **iscritti** nell'apposito Albo e, possibilmente, che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove è possibile, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.

Entro il **trentesimo giorno** antecedente quello della **votazione** (il 21 agosto 2020), il **Presidente** della **Corte d'Appello** competente per territorio provvede alla nomina dei **presidenti** [articolo 35, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Entro il **ventesimo giorno** antecedente quello della **votazione** (il 31 agosto 2020), il **Presidente** stesso della **Corte d'Appello trasmette** ad ogni **comune** l'**elenco** dei **presidenti** designati alle rispettive sezioni elettorali dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni [articolo 35, quarto comma, t.u. n. 361/1957].

Se il **presidente** del seggio, per **giustificati motivi**, **non** è in grado di **assumere** la **carica**, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso **impedimento** del presidente che non consente la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'**assenza** o l'**impedimento**, anche temporanee, sopraggiungono **dopo** l'**insediamento** del seggio, il **presidente** è **sostituito** dal **vicepresidente** nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso.

Il **presidente** ha la **potestà** di **decisione** su tutte le **operazioni**, previa acquisizione del parere degli scrutatori, e può **disporre** della **forza pubblica**.

Il **presidente** o il **vicepresidente** devono essere sempre **presenti** a tutte le **operazioni** del seggio.

6.7.2. Lo scrutatore

Per poter **svolgere** la funzione di **scrutatore** è necessario essere **iscritti** nell'**Albo** unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata da ultima dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

Testo vigente

Legge 8 marzo 1989, n. 95
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95!vig=

Tra il **25° e il 20° giorno** antecedenti la **data** stabilita per la **votazione** (dal 26 al 31 agosto 2020) [articolo 6, legge n. 95/1989], la **Commissione elettorale comunale procede**, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con **manifesto** affisso nell'**Albo pretorio *online*** del comune e in altri luoghi pubblici, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati:

- alla **nomina** degli **scrutatori**, all'unanimità, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

> In caso di **mancata unanimità** si procede a **votazione**; ciascun componente la Commissione vota per un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
>
> A **parità di voti** è proclamato **eletto** il più **anziano** di età.
> [articolo 6, comma 2, legge n. 95/1989, modificato dall'articolo 3-*quinquies*, comma 1), d.l. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006]

- alla **formazione** di una **graduatoria** di **ulteriori nominativi** (**supplenti**), compresi nell'Albo, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale loro rinuncia o impedimento (qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio);
- alla **nomina** degli **ulteriori scrutatori**, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'Albo degli scrutatori **non sia sufficiente** alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Non oltre il 15° giorno antecedente la data del voto (il 5 settembre 2020), il **sindaco** o il commissario (in caso di ente sciolto) **notifica** agli **scrutatori** l'avvenuta nomina.

L'**eventuale** grave **impedimento** ad assolvere l'**incarico** di **scrutatore** deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario

che provvede a **sostituire** i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria dei **supplenti**.

La **comunicazione** della **nomina** in **sostituzione** è **notificata** agli interessati **non oltre il terzo giorno** antecedente quello di **votazione** (il 17 settembre 2020)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della **costituzione** del **seggio**, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il **presidente** provvede alla loro **sostituzione** chiamando alternativamente il più **anziano** e il più **giovane** fra gli **elettori** presenti nel **seggio**:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio (paragrafo 6.7.4. "*Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio*").

Lo **scrutatore** provvede alle **operazioni** di:

- **autenticazione** delle schede di voto;
- **identificazione** degli elettori;
- **scrutinio** (spoglio delle schede votate);
- **recapito** dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio;

ed ha **potestà consultiva** nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente di seggio.

6.7.3. Il segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Deve essere in **possesso** del **titolo** di **studio** non inferiore al **diploma** di istruzione secondaria di secondo grado [articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53] e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio (paragrafo 6.7.4. "*Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio*").

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio (paragrafo 6.6. "*L'insediamento del seggio elettorale*").

Nel caso di **temporanea assenza** o di **impedimento** sopraggiunto del segretario, il **presidente** del seggio sceglie il **sostituto** tra gli **scrutatori**.

Il **segretario** assiste il presidente in tutte le **operazioni** del seggio, in particolare:

- **compila** i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio e i relativi estratti;
- **registra** i voti durante lo spoglio delle schede insieme agli scrutatori;
- **raccoglie** gli atti da allegare ai verbali;
- **confeziona** i plichi con i verbali e con le liste di votazione.

Ogni foglio che compone i verbali e i relativi estratti deve recare il timbro della sezione e la firma di tutti i membri del seggio

6.7.4. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario [articolo 38, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

	Presidente	Vice presidente e scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	SI	**NO**	**NO**

6.7.5. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

A tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente**, **scrutatore** e **segretario** presso i seggi elettorali - ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 - è riconosciuto il **diritto** di **assentarsi** dalla propria sede di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti**.

Lo stesso **diritto** spetta anche ai **rappresentanti di lista**.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il **lavoratore** dovrà **documentare** al proprio **datore di lavoro** il proprio impegno elettorale, inizialmente, con la convocazione ricevuta dall'Ufficio elettorale del comune, e successivamente, con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni alle quali ha partecipato.

7. LA SCHEDA DI VOTO

Le **schede** per il ***referendum***, di carta consistente, di tipo unico e di **identico colore**, sono fornite dal Ministero dell'Interno con le **caratteristiche** risultanti dai modelli **riprodotti** nelle **tabelle N** e **O** allegate alla legge n. 70/1980.

Esse **contengono** il **quesito** formulato a termini dell'articolo 16, della legge n. 352/1970, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?

Il **colore** delle schede di voto per il ***referendum* del 20 e 21 settembre 2020** è **CELESTE** (codice **PANTONE® 318U**).

Le **schede** di voto sono **stampate** dalle **tipografie** autorizzate **iscritte** all'**Albo** dell'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**

Fac-simile della scheda per il territorio nazionale

Tabella N - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Tabella O - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

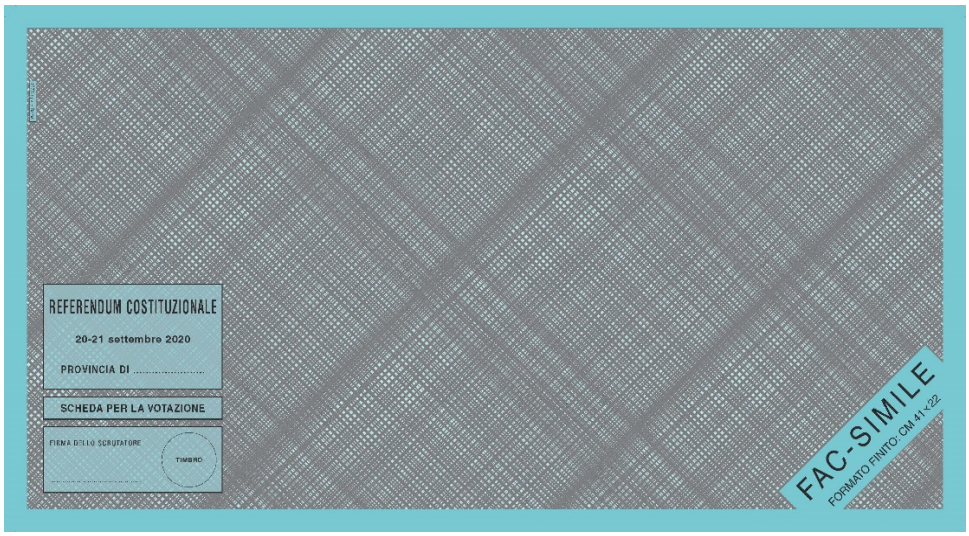

8. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

8.1. Il voto in Italia

2020 sabato 19 settembre	16:00	**INSEDIAMENTO SEGGI** (paragrafo 6.6)

2020 20-21 settembre	Si vota nelle giornate di **DOMENICA**, dalle ore 7 alle ore 23, e di **LUNEDÌ**, dalle ore 7 alle ore 15

ELETTORE AL VOTO

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

APERTURA SEGGI 7:00 → 23:00 **CHIUSURA SEGGI**

E

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

APERTURA SEGGI 7:00 → 15:00 **CHIUSURA SEGGI**

SCRUTINIO

Per le consultazioni elettorali e *referendarie* del corrente anno 2020, le **operazioni** di **scrutinio** avranno **inizio** subito dopo la **chiusura** della **votazione** e l'**accertamento** del numero dei **votanti** definitivi, procedendo nell'**ordine**, ove nel seggio si svolgano le relative consultazioni, allo **scrutinio** relativo alle **elezioni politiche suppletive** (per i collegi uninominali del Senato della Repubblica 03 della Sardegna e 09 del Veneto), a quello relativo al ***referendum* confermativo** e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle **elezioni regionali**. Lo **scrutinio** relativo alle **elezioni amministrative** inizierà alle ore 9 di martedì 22 settembre 2020 (precedenza alle elezioni comunali, successivamente a quelle circoscrizionali) [articolo 1-*bis*, comma 3, terzo periodo, d.l. n. 26/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 59/2020].

8.1.1. L'elettore al seggio

ELETTORE

l'elettore, prima di recarsi al seggio, deve controllare se nella tessera elettorale sono rimasti spazi liberi per la certificazione del voto. In caso contrario, dovrà recarsi con la tessera all'Ufficio elettorale del comune di residenza per ritirarne una nuova

ELETTORE

l'elettore deve recarsi nel seggio, il cui numero ed indirizzo è stampato sulla tessera elettorale personale, munito di idoneo documento di identificazione (paragrafo 8.1.1.1. *"L'identificazione dell'elettore"*)

ELETTORE

l'elettore, all'entrata nel seggio, deve consegnare la tessera elettorale (o l'attestato del sindaco, in sua sostituzione) ed il documento di identificazione ai membri del seggio stesso - i quali verificheranno la sua presenza nelle liste elettorali e che non ha già votato - e depositare qualunque apparecchiatura in grado di fotografare o registrare immagini (*smartphone*, fotocamere, altro)

ELETTORE

VOTO ASSISTITO (paragrafo 8.1.8. *"Il voto assistito"*)
l'elettore con impedimenti fisici, che non consentono di esprimere autonomamente il voto, può chiedere di essere accompagnato in cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni consultazione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale personale venga messo un timbro o un'annotazione che attesti la permanenza di tale impedimento

SEGGIO

l'elettore nel seggio riceverà una matita copiativa e la scheda di votazione con l'indicazione, da parte dei membri del seggio stesso, del numero di cabina nella quale recarsi per esprimere in segreto il voto

ELETTORE

l'elettore, al termine dell'espressione del voto, deve inserire piegata la scheda nell'urna, restituire la matita copiativa ai membri del seggio e ritirare la tessera elettorale munita del timbro che certifica il voto, il documento di identificazione ed eventualmente l'apparecchiatura depositata

SEGGIO

oltre all'elettore, nel seggio, possono esprimere il voto il presidente, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti di lista del seggio stesso nonché i membri delle Forze dell'ordine in servizio al seggio (senza introdurre l'arma in cabina), se non hanno già votato nel rispettivo seggio del comune di residenza (paragrafi 8.1.2. e 8.1.3. *"Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo, dei militari, dei naviganti e altri casi"*)

8.1.1.1. L'identificazione dell'elettore

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- la **tessera elettorale** con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o l'**attestato** del **sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione.**

I **documenti di riconoscimento ammessi** al seggio sono compresi in tre categorie [articolo 57, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

- la **carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento** munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati **(**patente di guida**,** patente nautica**,** passaporto**,** libretto di pensione**,** porto d'armi, tessera AT, altro) [articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, t.u. n. 445/2000]**.** Questi **documenti** possono essere **utilizzati** anche se **scaduti** purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione del l'elettore;
- la t**essera di riconoscimento** rilasciata dall'**Unione Nazionale Ufficiali** in Congedo d'Italia, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- **la tessera di riconoscimento** rilasciata da un **ordine professionale**, munita di fotografia.

In **mancanza** di un **documento** di **identificazione** idoneo, l'**elettore** può essere **riconosciuto** anche con le seguenti modalità:

- da uno dei **membri** del **seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesta l'identità [articolo 57, terzo comma, t.u. n. 361/1957];
- da un **altro elettore** del comune, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesta l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto [articolo 57, quarto comma, t.u. n. 361/1957];
- dalla **ricevuta** della richiesta di rilascio della **Carta d'Identità Elettronica** (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce.

E' consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto al seggio

8.1.2. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo

Gli **ufficiali** e gli **agenti** della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, il **presidente**, gli **scrutatori** e il **segretario** del seggio **votano** nel **seggio** presso il quale **esercitano** il proprio **ufficio**, anche se iscritti in altra sezione del proprio comune o di un altro comune [articolo 48, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

I **rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici rappresentati in Parlamento**, se designati, votano nel seggio presso il quale esercitano le loro funzioni, purché siano iscritti nelle liste degli elettori di un qualunque comune italiano.

I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale (seggio)

8.1.3. L'esercizio del diritto di voto dei militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (*aviatori e marittimi*)

- I **militari delle Forze armate** nonché gli **appartenenti** a **Corpi** organizzati **militarmente** per il **servizio dello Stato**, alle **Forze di Polizia** e al Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune** in cui si **trovano** per causa di **servizio**, con precedenza sugli altri elettori [articolo 49, primo comma, t.u. n. 361/1957, modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, legge n. 271/1991, e articolo 1490, d.lgs. n. 66/2010].

  Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione della tessera elettorale, e sono **iscritti** in una **lista aggiunta** [articolo 49, secondo comma, t.u. n. 361/1957].

  La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio [articolo 49, quarto comma, t.u. n. 361/1957].

Al fine di evitare abusi od irregolarità da parte di soggetti estranei alle Forze armate o a Organi ad esse assimilati, i Comandanti dei reparti e dei Corpi predispongono, per ciascun dipendente, un'apposita **attestazione di servizio**, da esibire al presidente del seggio, che contiene l'indicazione del comune in cui è di stanza il reparto a cui il dipendente è assegnato, apponendovi il bollo del Comando e la propria firma.

Per coloro che sono distaccati in altra sede per **esigenze** di **ordine pubblico**, l'**attestazione** deve recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga attestazione è predisposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che prestano servizio isolato fuori dal comune nelle cui liste sono iscritti.

I **militari** o gli **appartenenti** ai Corpi predetti che si trovano in **licenza** (ad esempio: licenza ordinaria, convalescenza, altro) fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del comune nelle cui liste sono iscritti, possono votare nel comune in cui si trovano presentando al presidente del seggio il foglio di licenza, ovvero un documento equivalente, e la tessera elettorale

È **vietato** recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali [articolo 49, terzo comma, t.u. n. 361/1957]

- I **naviganti** (*aviatori e marittimi*) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano (articolo 50, primo comma, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa **esibizione** della **tessera elettorale**, corredato dai seguenti documenti:

a) **certificato** del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) **certificato** del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione (il 19 settembre 2020), al Sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

Sono **iscritti**, a cura del presidente della sezione, previa esibizione della tessera elettorale, in una **lista aggiunta** o nella **stessa lista aggiunta** dei **militari** e degli **appartenenti** ai **corpi organizzati**, se presenti.

L'**interessato** deve **presentare**, presso la segreteria del **comune** in cui si trova, una **domanda** scritta dichiarando l'intenzione di votare nel comune

I **sindaci** dei comuni che hanno **rilasciato** i suddetti **certificati**, sulla base delle notifiche telegrafiche, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione [articolo 50, ultimo comma, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

8.1.4. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune [articolo 47, secondo comma, t.u. n. 361/1957];
- l'**attestazione** di ammissione al voto da parte del sindaco nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato [articolo 32-*bis*, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

8.1.5. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione [articolo 1, d.l. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006, successivamente modificato dall'articolo 1, legge n. 46/2009]

Sono **ammessi** al **voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli **elettori affetti da gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli **elettori affetti da gravi infermità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa** e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano [articolo 1, legge n. 46/2009].

L'**elettore** interessato deve far **pervenire** al **sindaco** del **comune** nelle cui liste elettorali è **iscritto** - in un periodo compreso fra il 40° (l'11 agosto 2020) e il 20° giorno (il 31 agosto 2020) antecedente la data di votazione - quanto segue [articolo 1, comma 3, d.l. n. 1/2006, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, legge n. 46/2009]:

- un'espressa **dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un idoneo **certificato**, rilasciato dal funzionario **medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (il 6 agosto 2020), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- la **copia** della **tessera elettorale**.

I **funzionari medici** designati al rilascio dei certificati medici **non** possono essere **candidati** né **parenti** fino al quarto grado di candidati [articolo 56, comma 1, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991]

Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, **provvede**:

- ad **includere** i nomi degli **elettori** ammessi al **voto a domicilio** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore

antimeridiane del giorno che precede le elezioni (il 19 settembre 2020), al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio (paragrafo 6.6. "*L'insediamento del seggio elettorale*"), provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

- a **rilasciare** agli elettori richiedenti un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **pianificare** e **organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Qualora gli **ammessi** al **voto domiciliare** hanno la **dimora ubicata in altro comune**, entro il settimo giorno antecedente la data di votazione (il 13 settembre 2020), i sindaci dei comuni nei quali è iscritto l'elettore richiedente devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco dei predetti dimoranti nel rispettivo ambito territoriale con l'indicazione, per ogni elettore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo della dimora e, possibilmente un recapito telefonico

La **raccolta** del **voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "***seggio volante***" (paragrafo 6.5.), durante le **ore** in cui è **aperta** la **votazione** (dalle ore 7 alle 23 del 20 settembre e dalle ore 7 alle 15 del 21 settembre 2020), assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il **voto** può essere **raccolto**, tuttavia, anche dal **seggio speciale** che opera presso un luogo di cura **ubicato** nelle **vicinanze** della **dimora** degli **elettori** interessati (paragrafo 6.4.).

I **comuni**, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, devono **organizzare** il **servizio** di **accompagnamento** dei **componenti dei seggi** presso l'abitazione di tali elettori anche utilizzando gli automezzi che – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 104/1992 – vengono adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili

Le suddette **disposizioni non sono applicabili** per gli **elettori** sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per ***Covid-19*** (paragrafo seguente 8.1.5.1.).

8.1.5.1. Il voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per *Covid-19*

Limitatamente alle **consultazioni elettorali** e ***referendarie*** del **2020**, gli **elettori** sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per *Covid-19* sono **ammessi** ad esprimere il **voto** presso il proprio **domicilio** nel comune di residenza [articolo 3, comma 1, d.l. n. 103/2020].

Tali **elettori**, devono far **pervenire** al **sindaco** del **comune** nelle cui liste sono iscritti, (con modalità individuate dall'ente medesimo, anche per via telematica) in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (dal 10 al 15 settembre 2020) [articolo 3, comma 2, d.l. n. 103/2020]:

- una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- un **certificato**, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione (il 6 settembre 2020), che attesti l'esistenza delle suddette condizioni sanitarie per *Covid-19*.

L'ufficiale elettorale del **comune** di **iscrizione** nelle **liste elettorali**, **sentita l'azienda sanitaria locale**, **apporta** apposita **annotazione** sulle **liste** stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli **ammessi** al **voto domiciliare**, nonché **assegna** l'**elettore** alla **sezione elettorale ospedaliera**, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto, con **reparto *Covid-19***, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo (paragrafi 6.3. "*La sezione ospedaliera*" e 6.4. "*Il seggio speciale*") [articolo 3, comma 3, d.l. n. 103/2020].

Il sindaco del **comune** in cui sono **ubicate** le **strutture sanitarie**, con almeno 100 posti letto, che ospitano **reparti *Covid-19***, sulla base delle richieste pervenute, **comunica** agli **elettori** che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la **sezione elettorale ospedaliera** cui sono stati **assegnati**, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione (entro il 19 settembre 2020) [articolo 3, comma 4, d.l. n. 103/2020].

Il **voto** degli elettori predetti viene **raccolto** durante le **ore** in cui è **aperta** la **votazione** nei **seggi ordinari** (dalle ore 7 alle ore 23 della domenica 20 settembre 2020 e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì 21 settembre 2020) da appositi seggi speciali, **assicurando**, con ogni mezzo idoneo, la **libertà** e la **segretezza** del **voto** nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria [articolo 3, comma 5, d.l. n. 103/2020].

8.1.6. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

➢ ***Gli elettori degenti in ospedali e case di cura***

Sono **ammessi** a **votare** nel **luogo di ricovero**, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale, previa **esibizione** della **tessera elettorale** [articoli 51, 52 e 53, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Gli **interessati** devono fare **pervenire**, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (il 17 settembre), al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto;

e deve essere **inoltrata** al comune di destinazione per il **tramite** del **direttore** amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **richiedenti** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione (il 19 settembre 2020), al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio (paragrafo 6.6. "*L'insediamento del seggio elettorale*"), provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

➢ ***Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità***

Sono **ammessi** a **votare** nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i **degenti** nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i **tossicodipendenti** ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

La **raccolta** del **voto avviene** a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "***seggio volante***" (paragrafo 6.5.), concordando possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

8.1.7. Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo (paragrafo 4.1. "*L'elettorato attivo*") sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva [articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **detenuto** elettore deve far **pervenire**, non oltre il **terzo giorno** antecedente la data della votazione (il 17 settembre 2020), per il **tramite** del **direttore** dell'Istituto di prevenzione e pena, al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.

La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **detenuti** richiedenti in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio (il 19 settembre 2020), al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai **detenuti** richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti** possono **votare** esclusivamente previa **esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti [articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **voto** degli elettori **detenuti** è **raccolto** da un **seggio speciale** (paragrafo 6.4.).

Qualora in un **luogo** di detenzione i **detenuti** aventi diritto al voto siano **più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione (il 18 settembre 2020), **ripartisce** i **detenuti** stessi, ai fini della raccolta del voto, tra **due seggi speciali** che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il

luogo di detenzione e ad una sezione contigua [articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976].

Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non** possono esprimere il **voto** presso i **seggi speciali** costituiti per il voto dei **detenuti**

8.1.8. Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'**assistenza** di un **altro elettore** per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale [articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17].

Tale **annotazione evita** all'**elettore**, fisicamente impedito, di **doversi munire** di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito **certificato medico**.

Possono usufruire del **voto assistito** con un **accompagnatore** in cabina gli **elettori** [articolo 55, secondo comma, t.u. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003]:

- ciechi;
- amputati delle mani;
- affetti da paralisi;
- con gravi impedimenti fisici, che rendono impossibile l'esercizio autonomo del voto.

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti**, è sufficiente che esibiscano al seggio il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con un codice attestante la cecità assoluta.

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** nella **cabina elettorale**, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto** nelle **liste elettorali** in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana [articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 55, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Modalità per l'accompagnatore
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo la dizione "*Accompagnatore*" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non ha già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato ha liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

8.1.8.1. Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della **sezione elettorale** nella quale è iscritto l'**elettore non deambulante non è accessibile mediante sede a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune ubicata in una sede esente da barriere architettoniche.

Ciascun **comune** cura la **pubblicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.

Le **sedi** e le **sezioni elettorali** esenti da tali barriere sono **segnalate** mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito **simbolo** [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978]

Per **accedere** ad una **sezione elettorale diversa** da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'**elettore non deambulante** deve **esibire** la **tessera elettorale** e una **attestazione medica** rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della **patente di guida speciale**, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione [articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993].

Se l'**elettore non deambulante** è anche **affetto** da disabilità per il quale è **impossibilitato** ad **esercitare autonomamente** il diritto di **voto** può recarsi al seggio a votare con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** (paragrafo 8.1.8. "*Il voto assistito*")

8.1.9. Lo scrutinio del voto espresso in Italia

Terminate le operazioni di voto, alle ore 15 di lunedì 21 settembre 2020, il presidente di ogni seggio dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei **votanti definitivi** risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e dalle altre liste di sezione (cosiddette "*liste aggiunte*") [articolo 67, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Successivamente, iniziano le **operazioni di scrutinio** da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

Il presidente procede alle operazioni di **spoglio delle schede votate** per l'attribuzione del voto (favorevole "SI" o contrario "NO") nonché la validità del medesimo espresso, utilizzando le **tabelle di scrutinio** [articolo 68, t.u. n. 361/1957].

Preliminarmente, il **presidente** ripartisce, ai **membri** del seggio, i seguenti **compiti**:

- ad uno **scrutatore** (scelto mediante sorteggio, escludendo lo scrutatore che svolge le funzioni di vicepresidente) l'**estrazione** delle **schede** di voto dall'**urna**, una alla volta;
- ad un **secondo scrutatore**, la **registrazione** su una delle due **tabelle di scrutinio** dei **voti validi** favorevoli ("SI") e dei contrari ("NO"), risultanti dallo spoglio delle schede;
- al **segretario**, la **registrazione** dei **voti** sull'altro esemplare delle **tabelle di scrutinio**;
- al **terzo scrutatore**, il **deposito** delle **schede** scrutinate nell'apposita **cassetta**.

Alle operazioni possono assistere i **rappresentanti dei partiti/gruppi politici e dei promotori del *referendum***, se designati, che possono **segnalare** al presidente eventuali **violazioni** che devono essere annotate nel verbale delle operazioni [articolo 68, comma 8-*bis*, ultimo periodo, d.P.R. n. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera *c)*, legge n. 165/2017].

Al **termine** delle **operazioni** del seggio, il **presidente** o, su sua delega scritta, uno scrutatore, **trasmette** al **sindaco** del comune l'esito dello scrutinio.

Di tutte le **operazioni** dell'**Ufficio provinciale per il *referendum*** è **redatto verbale** in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; uno viene **inviato**, per mezzo di corriere speciale, all'**Ufficio centrale per il *referendum***, ed uno viene trasmesso alla Prefettura della provincia [articolo 21, quarto comma, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 1, comma 1, d.l. 67/1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 159/1995]

8.2. Il voto all'estero

La **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, modificata da ultimo dalle leggi n. 52/2015 e n. 165/2017, ha dato **attuazione** a quanto prevede l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, stabilendo **requisiti** e **modalità** per assicurare l'effettività dell'**esercizio** del **diritto di voto** degli **elettori italiani residenti all'estero** (paragrafo 8.2.3.), istituendo a tal fine la circoscrizione Estero.

Il **voto per corrispondenza** si **svolge** presso l'**abitazione** di **residenza** degli elettori all'**estero** [articolo 1, comma 2, legge n. 459/2001], organizzato dagli Uffici consolari.

Sono **iscritti d'ufficio** nelle **liste elettorali** i **cittadini** che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono **compresi** nell'**anagrafe della popolazione residente** nel **comune** (APR) o nell'**anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** [articolo 4, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15]

Gli **elettori residenti all'estero inseriti** d'ufficio nell'**elenco** degli elettori aventi diritto al **voto per corrispondenza** hanno comunque **facoltà** di venire a **votare in Italia** previa tempestiva ***opzione*** (paragrafo 8.2.3.1.) [articolo 1, comma 3, legge n, 459/2001]

La **Direzione Centrale per i servizi elettorali** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, **provvede** alla formazione e revisione degli **elenchi** degli **elettori italiani residenti all'estero**, distinti secondo le ripartizioni della circoscrizione Estero [articolo 5, legge n. 459/2001, e articolo 5, d.P.R. n. 104/2003]

Il **Ministero dell'Interno consegna** al **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** (MAECI) il modello della **scheda referendaria** della **circoscrizione Estero** (paragrafo 8.2.1.) non più tardi del 26° giorno antecedente la data del primo giorno di votazione in Italia (entro il 25 agosto 2020) [articolo 12, comma 1, legge n. 459/2001].

Sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, le **rappresentanze diplomatiche e consolari**, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, **provvedono** alla **stampa** del **materiale elettorale** da **inserire** in ogni **plico** da spedire all'elettore [articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001].

Gli **Uffici consolari**, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 459/2001, **spediscono** *"....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...."*, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia (quindi, entro il 2 settembre 2020), il **plico elettorale**.

Entro il **6 settembre 2020**, gli **elettori italiani ricevono** al loro **indirizzo** di residenza dall'**Ufficio consolare** il **plico** contenente il **materiale elettorale**, con la scheda e le istruzioni (*foglio informativo*) sulle modalità di voto.

Gli **elettori** che, entro la data citata, **non** hanno ancora **ricevuto** il **plico** possono **contattare** il proprio **Ufficio consolare** per il **rilascio** di un **nuovo plico**.

PLICO ELETTORALE

Il **plico** contiene:

- un **foglio informativo**;
- la **scheda elettorale** sulla quale esprimere il proprio voto;
- una **busta piccola** di colore bianco non stampata in cui dovrà essere inserita la scheda votata;
- il **certificato elettorale** personalizzato, di colore bianco;
- una **busta grande** di colore bianco preaffrancata per la restituzione all'Ufficio consolare.

8.2.1. La scheda di voto e le modalità per votare

Tabella N [legge n. 70/1980] - PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

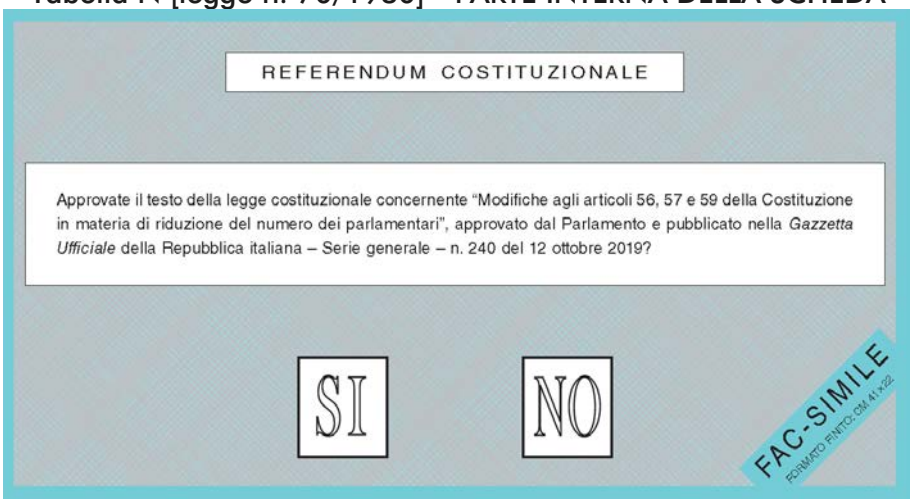

Tabella O [legge n. 70/1980] - PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

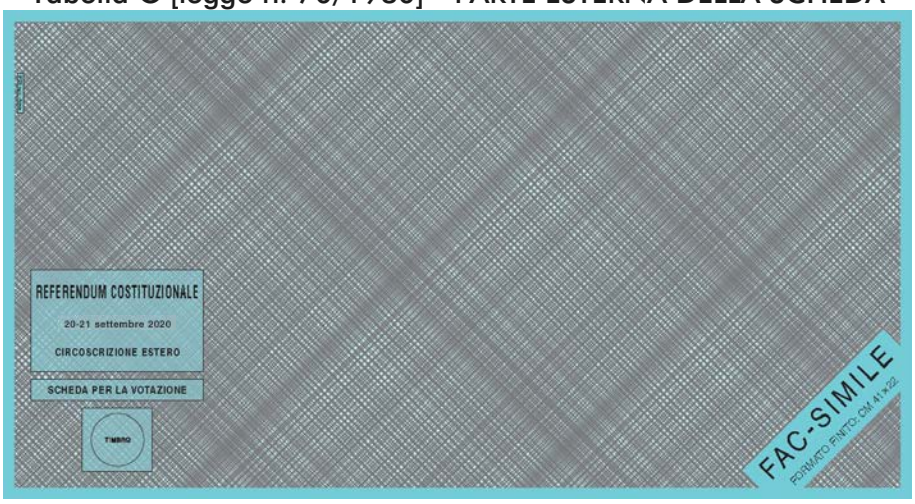

Dopo aver espresso il voto, l'**elettore** deve **ripiegare** la **scheda** secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e:

- **inserire** la sola **scheda** votata nella **busta piccola** di colore bianco;
- **chiudere** la **busta piccola** e **inserirla** nella **busta grande** già affrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare;
- **inserire** il **tagliando** del **certificato elettorale** nella **busta grande** già affrancata;
- **chiudere** la **busta grande** e **spedirla** all'**Ufficio consolare** competente territorialmente.

NON AGGIUNGERE IL MITTENTE sulla busta grande già affrancata

Limitatamente al *referendum* confermativo del 20 e 21 settembre 2020, la **busta grande** deve **pervenire** all'**Ufficio consolare entro martedì 15 settembre 2020**, **non oltre le ore 16**, ora locale [articolo 16, comma 1, lettera *a)*, d.l. n. 76/2020]

Gli **Uffici consolari inviano** in **Italia** le **buste grandi** contenenti le schede di voto, comunque pervenute non oltre le ore **16** del **15 settembre 2020**, unitamente agli **elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza**, con una **spedizione** unica, per via aerea anche con valigia diplomatica non accompagnata [articolo 16, comma 1, lettera *b)*, d.l. n. 76/2020], che deve **pervenire** negli scali aeroportuali di Roma **entro** le **ore 15** del **21 settembre 2020** [articolo 18, comma 5, d.P.R. n. 104/2003]

8.2.2. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza

Non è ammesso il **voto** per **corrispondenza** negli Stati con cui l'**Italia non intrattiene relazioni diplomatiche**, nonchè negli **Stati** nei quali la **situazione politica** o **sociale non garantisce** neanche temporaneamente che l'esercizio del **voto per corrispondenza** si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani [articolo 20, comma 1-*bis*, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f)*, legge n. 52/2015].

Per i **dipendenti elettori italiani** di **ruolo** dello **Stato** in **servizio** all'**estero** e le persone con essi **conviventi**, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, gli **Uffici consolari consentono** l'**esercizio** del **voto** anche in tali Stati con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno [articolo 1 comma 9, lettera *b)*, legge n. 470/1988, e articolo 4-*bis*, comma 6, legge n. 459/2001].

Ciò vale anche per gli **elettori** italiani **appartenenti** alle **Forze armate** ed alle **Forze di polizia temporaneamente all'estero** nello svolgimento di **missioni internazionali**, per i quali, tra l'altro, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori per l'esercizio del diritto di voto e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa [articolo 4-*bis*, comma 5, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *a*), legge n. 52/2015].

Agevolazioni tariffarie di viaggio

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 (introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), della legge n. 52/2015) e comma 2 del medesimo articolo 20, gli **elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche** o negli **Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza** hanno **diritto** - presentando apposita **istanza** all'**Ufficio consolare** della circoscrizione di residenza corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'**avvenuta votazione** in **Italia** nonché del biglietto di viaggio - di ottenere il **rimborso del 75%** del **costo** del **biglietto di viaggio** stesso.

ELENCO STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA

Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 28 luglio 2020

Ripartizioni della circoscrizione Estero:

- **a) EUROPA**
- **b) AMERICA MERIDIONALE**
- **c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE**
- **d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE**

STATO DI ACCREDITAMENTO	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA COMPETENTE (Ambasciata / Ufficio consolare)	RIPARTIZIONE AFFERENTE
BHUTAN		d)
BURKINA FASO	ABIDJAN	d)
CAMERUN	YAOUNDE'	d)
CIAD	YAOUNDE'	d)
COREA DEL NORD	SEOUL	d)
COSTA D'AVORIO	ABIDJAN	d)

STATO DI ACCREDITAMENTO	RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA COMPETENTE (Ambasciata / Ufficio consolare)	RIPARTIZIONE AFFERENTE
CUBA	L'AVANA	c)
EL SALVADOR	SAN SALVADOR	c)
ERITREA	ASMARA	d)
GUINEA EQUATORIALE	YAOUNDE'	d)
INDONESIA	JAKARTA	d)
IRAQ	BAGHDAD	d)
LIBERIA	ABIDJAN	d)
LIBIA	TRIPOLI	d)
NIGER	NIAMEY/ABIDJAN	d)
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	YAOUNDE'	d)
SIERRA LEONE	ABIDJAN	d)
SIRIA	DAMASCO	d)
SOMALIA	MOGADISCIO	d)
SUD SUDAN	ADDIS ABEBA	d)
TIMOR EST	JAKARTA	d)
UCRAINA	KIEV	a)
YEMEN		d)
ZIMBABWE	HARARE	d)

8.2.3. L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

Ai fini della corretta formazione del corpo elettorale all'estero, il d.P.R. n. 104/2003 (*Regolamento di attuazione della legge n. 459/2001*) dispone che il **Ministero dell'Interno** predisponga prima l'**elenco provvisorio** e poi quello **definitivo** degli **elettori residenti all'estero** iscritti all'AIRE che, **non** avendo ***optato*** per il voto in **Italia**, **votano** per **corrispondenza** all'**estero**.

Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

entro il 10 settembre 2020

L'**elenco definitivo** degli elettori deve essere **trasmesso** dal **Ministero dell'Interno** all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** entro 10 giorni antecedente il giorno della votazione [articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 104/2003].

8.2.3.1. Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (*optanti*)

Gli **elettori italiani residenti all'estero** e **iscritti** all'**A.I.R.E.** possono **scegliere** di **votare** in **Italia**, presso il proprio **comune** di **iscrizione elettorale** [articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001], **comunicando** per **iscritto** la scelta (***opzione***) al proprio **Ufficio consolare** competente territorialmente **entro e non oltre il decimo giorno successivo** alla **pubblicazione** del decreto del Presidente della Repubblica di **indizione del *referendum*** (quindi, entro il 28 luglio 2020).

Il **modello** di **opzione** è **diffuso** sul **sito *web*** del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente indirizzo *web*:

DOC
36kb

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo_di_opzione_referendum_20-21_settembre_2020.doc

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

L'***opzione*** di votare in Italia può essere **revocata** con una **comunicazione** scritta da inviare o consegnare direttamente all'**Ufficio consolare** competente territorialmente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'*opzione* (quindi, entro il 28 luglio 2020).

Agevolazioni tariffarie di viaggio

La legge **non** prevede alcun tipo di **rimborso** per le **spese di viaggio** sostenute, ma **solo agevolazioni tariffarie** all'interno del territorio italiano.

Per poter usufruire delle **agevolazioni tariffarie di viaggio sul territorio nazionale**, l'**elettore** deve **esibire** la **tessera elettorale**, ove in suo possesso, o la **cartolina-avviso** ricevuta appositamente dal comune italiano o la **dichiarazione** delle **Autorità consolari** italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

8.2.4. Il voto degli elettori italiani temporaneamente all'estero

L'articolo 4-*bis* della legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *a)*, della legge n. 52/2015, ha previsto il diritto di **voto per corrispondenza** nella **circoscrizione Estero**, previa espressa ***opzione*** valida per un'unica consultazione, anche agli **elettori italiani** che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano **temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione e ai familiari con loro conviventi.

I **comuni** devono considerare **valide** le **opzioni** degli **elettori temporaneamente all'estero** pervenute entro il **32° giorno** antecedente il giorno di votazione, quindi entro il 19 agosto 2020 (articolo 4-*bis*, comma 2, legge n. 459/2001, modificato all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, legge n. 165/2017); ciò, in tempo utile ai fini della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede (il plico elettorale) da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**opzione** deve **pervenire** al **comune** nel quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione della consultazione *referendaria*.

La **dichiarazione di opzione** può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero dell'Interno e diffuso sui siti *internet* dello stesso Ministero, delle Prefetture-UTG e dei singoli comuni, all'indirizzo *web*:

https://dait.interno.gov.it/documenti/modello_opzione_temporanei_estero_referendum_2020.pdf

597kb

Tale **dichiarazione** deve essere corredata di [articolo 4-*bis*, legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera a), legge n. 165/2017]:

- una **copia** di un **documento d'identità valido** dell'elettore;

e deve contenere:

- una **dichiarazione** attestante il **possesso dei requisiti** per l'**ammissione** al **voto per corrispondenza** (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione *referendaria* in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni);
- l'**indicazione** dell'**Ufficio consolare** competente per territorio;
- l'**indirizzo postale estero** cui va inviato il plico elettorale;

La **dichiarazione** va **resa** ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), **dichiarandosi consapevoli** delle **conseguenze penali** in caso di **dichiarazioni mendaci** [articolo 76, d.P.R. n 445/2000]

Eventuali **opzioni pervenute con un diverso modello**, redatte su carta libera, sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto predetto.

Può **presentare opzione di voto per corrispondenza** come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche l'elettore italiano residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi **svolge** il **Servizio civile all'estero**

Una volta pervenute le domande di opzione ai **comuni**, questi devono **trasmettere** immediatamente al **Ministero dell'Interno** i relativi **nominativi** tramite apposita procedura informatica.

L'**opzione** è **valida solo** per il **voto** cui si **riferisce** (ovvero, in questo caso, per la presente consultazione *referendaria*).

È possibile la **revoca** della medesima **opzione entro** lo stesso termine del **19 agosto 2020**, con comunicazione scritta al comune.

8.2.5. Lo schema del voto espresso all'estero

Voto per corrispondenza all'estero

UFFICI CONSOLARI

Invio in Italia dei plichi contenenti le schede votate e i relativi documenti

Arrivo dei plichi domenica 20 settembre 2020 agli scali aeroportuali di Roma

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ricezione plichi dagli Uffici consolari

DISTRIBUZIONE PLICHI

AI SEGGI ELETTORALI
ubicati presso la struttura della nuova Fiera di Roma

SPOGLIO DELLE SCHEDE VOTATE (SCRUTINIO)

Inizierà alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, quindi alle ore 15 della stessa giornata di lunedì 21 settembre 2020

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

verbale ufficiale del numero degli elettori che hanno votato all'estero e dei risultati dello scrutinio

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM* PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

I plichi contenenti le schede votate, in arrivo agli scali aeroportuali di Roma, sono presi in carico e custoditi dal citato Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tal fine, si avvale, previe intese, della collaborazione della Prefettura e del Comune di Roma

Sono previsti voli straordinari per il trasporto dei plichi da alcune aree del mondo a causa dell'emergenza pandemica per la quale le frontiere di alcuni Stati sono chiuse

8.2.6. Il seggio costituito presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per le operazioni di scrutinio

Presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero**, istituito presso la Corte di Appello di Roma, è **costituito** un **seggio** elettorale per un **minimo di 8.000** ed un **massimo di 9.000 elettori** italiani, sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno al MAECI [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 2, commi 35 e 37, lettera *c)*, legge n. 52/2015], con il **compito** di provvedere alle **operazioni di scrutinio** delle **schede votate** all'**estero**.

Ciascun **seggio** elettorale provvede esclusivamente alle **operazioni di scrutinio** dei **voti** inviati dagli **elettori** all'**estero** provenienti da un'unica **ripartizione**, ad esso **assegnata** dall'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** (paragrafo 5.2.1. "*Tabella Stati delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero*")

Ogni **seggio** elettorale è **composto** da [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001]:

- un presidente;
- un segretario:
- quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente.

Il **presidente**, **prima** dell'**insediamento** dell'ufficio elettorale, **sceglie** il **segretario** tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ognuno dei presidenti, **costituiti i rispettivi seggi**, **riceve** dall'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** un **plico** sigillato contenente il **bollo della sezione**, le **designazioni** dei **rappresentanti dei partiti/gruppi politici** e **dei promotori del *referendum***, se designati, i **verbali** di **nomina** degli **scrutatori** e copia autentica dell'**elenco** dei **cittadini** aventi **diritto** all'espressione del **voto** per **corrispondenza** nel territorio del consolato o dei consolati assegnati al seggio che presiede

L'**assegnazione** a ciascun **presidente** di **seggio** dei "***plichi elettorali***" contenenti le schede e dell'**elenco** degli **elettori** ammessi al **voto** per **corrispondenza** è **effettuata** a cura dell'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** [articolo 14, comma 2, legge n. 459/2001].

Le **urne** assegnate ai seggi della circoscrizione Estero sono in ragione di una per ciascun Consolato assegnato al seggio.

Infatti, nel caso in cui al seggio venissero consegnati plichi provenienti da più Consolati, lo stesso sarà dotato di un corrispondente numero di urne per consentire l'inserimento delle buste recanti le schede votate, in maniera distinta per ciascun Consolato.

Per **i seggi della circoscrizione Estero**, **ubicati** presso la struttura della **Nuova Fiera di Roma**, le **operazioni** preliminari allo scrutinio, **cominceranno** la **domenica 20 settembre 2020**, e riguarderanno, in sintesi, l'apertura delle buste, la spunta dei votanti e l'inserimento delle schede votate nelle urne.

Lo scrutinio inizierà dalle ore 15 del lunedì 21 settembre 2020 e proseguirà fino al termine delle relative operazioni, ininterrottamente.

8.3. La proclamazione del risultato

L'**Ufficio centrale per il *referendum***, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, **procede** all'**accertamento** della somma dei **voti validi favorevoli** e dei **voti validi contrari** alla legge costituzionale e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum* [articolo 22, primo comma, legge n. 352/1970].

L'**Ufficio centrale per il *referendum*** procede alla **proclamazione** dei **risultati** del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi [articolo 24, primo comma, legge n. 352/1970].

Il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un **maggior numero** di **voti validi favorevoli**, **procede** alla **promulgazione** con la formula seguente [articolo 25, legge n. 352/1970]:

"*La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;*
Il referendum indetto in data ….. ha dato risultato favorevole;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
(Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Nel caso in cui il **risultato** del ***referendum*** sia **sfavorevole** all'approvazione della legge costituzionale, il **Ministro della giustizia**, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la **pubblicazione** del **risultato** medesimo nella ***Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*** [articolo 26, legge n. 352/1970].

8.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

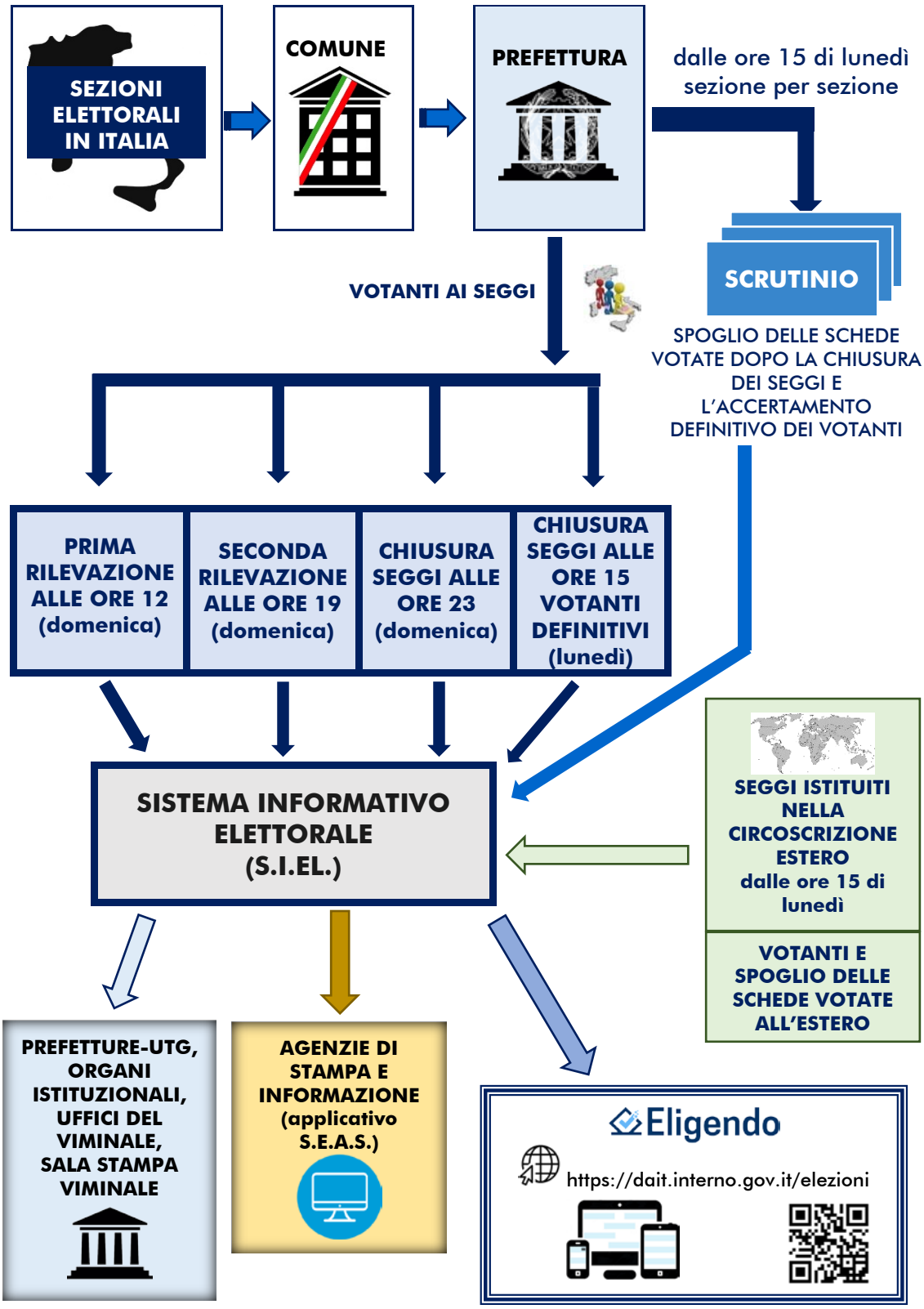

8.4.1. I dati che affluiscono al Ministero dell'interno

I dati ufficiosi sul voto di ciascun comune affluiranno al Ministero dell'Interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG interessate e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).

Il ruolo della **Prefettura-UTG** è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale e *referendaria*, nella supervisione e monitoraggio delle attività dei comuni di propria competenza, sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I **risultati referendari ufficiosi comunicati** dai **comuni** devono, infatti, essere **validati** dagli **Uffici elettorali** della **Prefettura-UTG** prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'interno.

➢ ***Votanti***

Ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

Domenica 20 settembre 2020

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 23;

Lunedì 21 settembre 2020

- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15, cioè alla chiusura delle votazioni, distinti in uomini, donne e totale.

➢ ***Scrutini***

Dalle ore 15 di lunedì 21 settembre 2020 per ogni comune verranno effettuate, man mano che affluiscono i dati ufficiosi dello scrutinio, comunicazioni concernenti:

- il numero delle sezioni scrutinate;
- il numero dei voti validi attribuiti ad ognuna delle due risposte (favorevoli "SI" e contrari "NO") al quesito referendario;
- la somma dei voti validi attinenti alle due risposte.

La comunicazione dei risultati definitivi di tutte le sezioni di ogni comune dovrà comprendere anche il numero delle schede bianche, nulle e contestate non assegnate.

I **risultati ufficiosi** saranno **diffusi** sul sito *internet* dal **Ministero dell'interno** per:

- ITALIA, a livello comune, provincia, regione e nazione Italia;
- ESTERO, a livello Stato, ripartizione della circoscrizione Estero e in complesso;
- ITALIA e ESTERO, a livello riepilogativo.

9. I DATI SUGLI ELETTORI

9.1. Gli elettori in Italia e all'estero

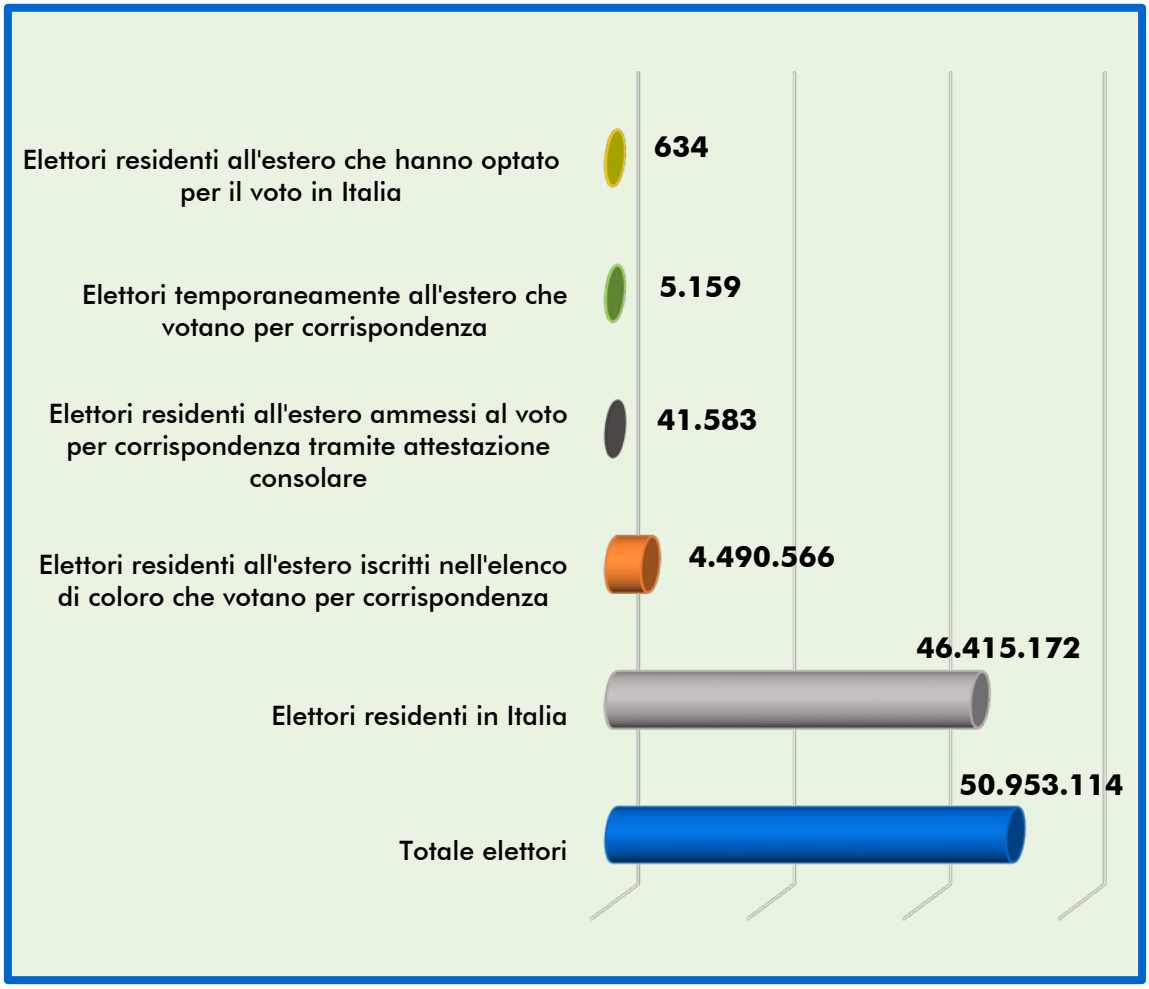

Dati aggiornati al 18 settembre 2020

Il dato degli elettori "*residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare*" è stato rilevato il 16 settembre 2020

9.2. **Gli elettori che votano sul territorio nazionale** (inclusi gli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno *optato* per il voto in Italia)

Regione	Provincia	Elettori		
		Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	ALESSANDRIA	155.807	167.703	323.510
	ASTI	78.622	83.272	161.894
	CUNEO	217.789	226.574	444.363
	NOVARA	135.367	144.737	280.104
	TORINO	833.677	904.105	1.737.782
	VERCELLI	64.922	69.712	134.634
	BIELLA	68.067	74.259	142.326
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	61.648	65.648	127.296
	TOTALE	**1.615.899**	**1.736.010**	**3.351.909**
VALLE D'AOSTA	AOSTA	48.300	50.710	99.010
	TOTALE	**48.300**	**50.710**	**99.010**
LOMBARDIA	BERGAMO	406.828	419.899	826.727
	BRESCIA	457.172	474.359	931.531
	COMO	228.503	239.299	467.802
	CREMONA	130.983	137.578	268.561
	MANTOVA	147.857	155.817	303.674
	MILANO	1.130.460	1.233.558	2.364.018
	PAVIA	200.184	213.108	413.292
	SONDRIO	70.624	74.046	144.670
	VARESE	333.713	354.397	688.110
	LECCO	127.747	132.808	260.555
	LODI	83.717	87.375	171.092
	MONZA E DELLA BRIANZA	325.425	343.764	669.189
	TOTALE	**3.643.213**	**3.866.008**	**7.509.221**
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	193.409	199.375	392.784
	TRENTO	202.033	211.231	413.264
	TOTALE	**395.442**	**410.606**	**806.048**
VENETO	BELLUNO	79.221	83.917	163.138
	PADOVA	347.093	368.048	715.141
	ROVIGO	90.773	96.233	187.006
	TREVISO	326.990	341.153	668.143
	VENEZIA	314.962	337.800	652.762
	VERONA	336.897	355.035	691.932
	VICENZA	322.437	334.161	656.598
	TOTALE	**1.818.373**	**1.916.347**	**3.734.720**
FRIULI - VENEZIA GIULIA	GORIZIA	51.844	55.522	107.366
	UDINE	202.749	215.978	418.727
	TRIESTE	86.806	97.370	184.176
	PORDENONE	115.223	120.995	236.218
	TOTALE	**456.622**	**489.865**	**946.487**

Regione	Provincia	Elettori		
		Uomini	Donne	Totale
LIGURIA	GENOVA	309.461	348.767	658.228
	IMPERIA	77.590	85.191	162.781
	LA SPEZIA	82.526	89.576	172.102
	SAVONA	103.399	114.940	218.339
	TOTALE	**572.976**	**638.474**	**1.211.450**
EMILIA - ROMAGNA	BOLOGNA	368.633	397.129	765.762
	FERRARA	130.994	141.719	272.713
	FORLI'-CESENA	144.111	153.544	297.655
	MODENA	252.836	265.562	518.398
	PARMA	159.526	169.279	328.805
	PIACENZA	101.532	107.664	209.196
	RAVENNA	141.169	151.697	292.866
	REGGIO NELL' EMILIA	190.121	198.196	388.317
	RIMINI	123.422	131.520	254.942
	TOTALE	**1.612.344**	**1.716.310**	**3.328.654**
TOSCANA	AREZZO	128.125	135.900	264.025
	FIRENZE	355.262	391.192	746.454
	GROSSETO	82.207	89.059	171.266
	LIVORNO	125.534	136.858	262.392
	LUCCA	149.843	161.796	311.639
	MASSA-CARRARA	74.217	80.783	155.000
	PISA	155.944	167.152	323.096
	PISTOIA	108.214	117.077	225.291
	SIENA	96.896	104.722	201.618
	PRATO	85.247	92.523	177.770
	TOTALE	**1.361.489**	**1.477.062**	**2.838.551**
UMBRIA	PERUGIA	238.403	255.455	493.858
	TERNI	83.132	90.264	173.396
	TOTALE	**321.535**	**345.719**	**667.254**
MARCHE	ANCONA	174.471	187.630	362.101
	ASCOLI PICENO	79.698	85.046	164.744
	MACERATA	115.966	123.810	239.776
	PESARO E URBINO	135.108	141.826	276.934
	FERMO	66.021	69.594	135.615
	TOTALE	**571.264**	**607.906**	**1.179.170**
LAZIO	FROSINONE	189.626	200.152	389.778
	LATINA	215.034	227.954	442.988
	RIETI	59.974	61.834	121.808
	ROMA	1.504.324	1.674.401	3.178.725
	VITERBO	118.647	125.377	244.024
	TOTALE	**2.087.605**	**2.289.718**	**4.377.323**
ABRUZZO	CHIETI	150.426	159.924	310.350
	L'AQUILA	114.528	118.791	233.319
	PESCARA	122.042	132.502	254.544
	TERAMO	117.330	123.762	241.092
	TOTALE	**504.326**	**534.979**	**1.039.305**

Regione	Provincia	Elettori		
		Uomini	Donne	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	87.333	92.419	179.752
	ISERNIA	33.756	35.112	68.868
	TOTALE	**121.089**	**127.531**	**248.620**
CAMPANIA	AVELLINO	165.535	173.523	339.058
	BENEVENTO	108.516	115.450	223.966
	CASERTA	345.165	372.051	717.216
	NAPOLI	1.141.406	1.255.216	2.396.622
	SALERNO	420.464	447.010	867.474
	TOTALE	**2.181.086**	**2.363.250**	**4.544.336**
PUGLIA	BARI	488.604	525.405	1.014.009
	BRINDISI	151.584	167.769	319.353
	FOGGIA	234.591	251.780	486.371
	LECCE	306.511	341.998	648.509
	TARANTO	223.654	243.790	467.444
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	152.563	159.639	312.202
	TOTALE	**1.557.507**	**1.690.381**	**3.247.888**
BASILICATA	MATERA	74.416	78.742	153.158
	POTENZA	145.250	152.922	298.172
	TOTALE	**219.666**	**231.664**	**451.330**
CALABRIA	CATANZARO	135.945	146.844	282.789
	COSENZA	272.272	289.369	561.641
	REGGIO CALABRIA	199.763	219.518	419.281
	CROTONE	62.952	67.387	130.339
	VIBO VALENTIA	61.206	63.556	124.762
	TOTALE	**732.138**	**786.674**	**1.518.812**
SICILIA	AGRIGENTO	165.142	180.601	345.743
	CALTANISSETTA	99.218	110.000	209.218
	CATANIA	416.743	457.793	874.536
	ENNA	63.437	69.816	133.253
	MESSINA	239.003	261.524	500.527
	PALERMO	472.763	522.040	994.803
	RAGUSA	116.163	125.286	241.449
	SIRACUSA	153.453	163.459	316.912
	TRAPANI	164.274	177.858	342.132
	TOTALE	**1.890.196**	**2.068.377**	**3.958.573**
SARDEGNA	CAGLIARI	170.041	186.806	356.847
	NUORO	83.750	88.185	171.935
	SASSARI	195.024	203.902	398.926
	ORISTANO	65.312	67.967	133.279
	SUD SARDEGNA	146.099	150.059	296.158
	TOTALE	**660.226**	**696.919**	**1.357.145**

TOTALE NAZIONALE

22.371.296 (52,07%) — **24.044.510 (47,93%)** — **TOTALE ELETTORI 46.415.806**

Dati aggiornati al 18 settembre 2020

9.3. Gli elettori residenti e temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza

Base dati
Elenco elettori trasmessi il 28 agosto 2020 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma

➢ *Suddivisi per regione*

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	128.890	121.671	250.561	118	83	201	250.762
VALLE D'AOSTA	2.790	2.638	5.428	6	11	17	5.445
LOMBARDIA	220.703	197.990	418.693	251	192	443	419.136
TRENTINO-ALTO ADIGE	49.163	45.955	95.118	88	29	117	95.235
VENETO	188.962	182.249	371.211	284	181	465	371.676
FRIULI-VENEZIA GIULIA	78.894	79.583	158.477	392	77	469	158.946
LIGURIA	63.543	61.216	124.759	61	47	108	124.867
EMILIA-ROMAGNA	89.217	82.562	171.779	165	137	302	172.081
TOSCANA	79.071	73.289	152.360	224	97	321	152.681
UMBRIA	17.762	16.201	33.963	33	20	53	34.016
MARCHE	64.128	63.698	127.826	60	41	101	127.927
LAZIO	201.944	191.442	393.386	842	579	1.421	394.807
ABRUZZO	82.618	78.207	160.825	38	40	78	160.903
MOLISE	38.566	37.163	75.729	4	4	8	75.737
CAMPANIA	225.361	204.099	429.460	163	64	227	429.687
PUGLIA	164.450	138.180	302.630	297	77	374	303.004
BASILICATA	56.944	54.444	111.388	12	10	22	111.410
CALABRIA	181.750	167.672	349.422	37	9	46	349.468
SICILIA	347.673	306.722	654.395	168	61	229	654.624
SARDEGNA	55.277	47.879	103.156	120	37	157	103.313
TOTALE	**2.337.706**	**2.152.860**	**4.490.566**	**3.363**	**1.796**	**5.159**	**4.495.725**

➢ *Suddivisi per Stati delle cinque ripartizioni della Circoscrizione Estero*

ripartizione a) EUROPA							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ALBANIA	791	467	1.258	11	15	26	1.284
ANDORRA	248	199	447	.	.	.	447
AUSTRIA	15.170	12.599	27.769	14	26	40	27.809
BELGIO	122.862	112.452	235.314	161	201	362	235.676
BIELORUSSIA	120	61	181	5	1	6	187
BOSNIA-ERZEGOVINA	342	340	682	24	2	26	708
BULGARIA	1.674	567	2.241	5	7	12	2.253
CIPRO	594	405	999	6	8	14	1.013
CROAZIA	6.811	7.384	14.195	8	7	15	14.210
DANIMARCA	4.546	3.182	7.728	18	35	53	7.781
ESTONIA	348	99	447	4	3	7	454
FEDERAZIONE RUSSA	1.673	1.101	2.774	20	14	34	2.808
FINLANDIA	1.945	1.174	3.119	7	11	18	3.137
FRANCIA	179.112	162.379	341.491	146	204	350	341.841
GERMANIA	358.112	285.866	643.978	114	177	291	644.269
GRECIA	4.566	5.437	10.003	8	26	34	10.037
IRLANDA	8.991	7.727	16.718	13	23	36	16.754
ISLANDA	187	132	319	.	1	1	320
KOSOVO	42	36	78	208	10	218	296
LETTONIA	202	23	225	92	6	98	323
LIECHTENSTEIN	764	592	1.356	.	.	.	1.356
LITUANIA	249	40	289	45	3	48	337
LUSSEMBURGO	12.840	11.389	24.229	7	6	13	24.242
MACEDONIA DEL NORD	153	144	297	4	1	5	302
MALTA	4.132	2.468	6.600	148	22	170	6.770
MOLDOVA	237	122	359	1	.	1	360
MONACO	3.578	3.015	6.593	3	3	6	6.599
MONTENEGRO	162	101	263	13	2	15	278
NORVEGIA	2.971	2.030	5.001	7	9	16	5.017
PAESI BASSI	23.019	19.016	42.035	62	91	153	42.188
POLONIA	3.738	1.596	5.334	21	9	30	5.364
PORTOGALLO	7.316	4.927	12.243	24	15	39	12.282
REGNO UNITO	162.057	142.650	304.707	117	175	292	304.999
REPUBBLICA CECA	3.341	1.534	4.875	13	8	21	4.896
ROMANIA	4.314	1.743	6.057	13	7	20	6.077
SAN MARINO	5.216	5.589	10.805	1	2	3	10.808
SERBIA	700	603	1.303	4	4	8	1.311
SLOVACCHIA	926	336	1.262	3	2	5	1.267
SLOVENIA	2.311	1.880	4.191	6	6	12	4.203

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
SPAGNA	84.890	67.695	152.585	74	78	152	152.737
STATO CITTA' DEL VATICANO	13	2	15	1	.	1	16
SVEZIA	6.925	5.205	12.130	19	21	40	12.170
SVIZZERA	267.370	239.573	506.943	42	49	91	507.034
TURCHIA	1.949	2.097	4.046	19	9	28	4.074
UCRAINA	.	.	.	8	7	15	15
UNGHERIA	2.026	1.155	3.181	8	4	12	3.193
TOTALE	**1.309.533**	**1.117.132**	**2.426.665**	**1.527**	**1.310**	**2.837**	**2.429.502**

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ARGENTINA	350.255	388.580	738.835	28	23	51	738.886
BOLIVIA	1.515	1.468	2.983	1	2	3	2.986
BRASILE	196.396	196.165	392.561	11	9	20	392.581
CILE	25.245	27.102	52.347	2	2	4	52.351
COLOMBIA	8.421	8.539	16.960	9	3	12	16.972
ECUADOR	7.269	7.335	14.604	1	3	4	14.608
GUYANA	2	-	2	-	-	-	2
PARAGUAY	4.715	4.683	9.398	1	1	2	9.400
PERU'	13.502	14.409	27.911	3	1	4	27.915
TRINIDAD E TOBAGO	40	44	84	-	-	-	84
URUGUAY	42.781	46.785	89.566	2	4	6	89.572
VENEZUELA	44.375	44.269	88.644	8	2	10	88.654
TOTALE	**694.516**	**739.379**	**1.433.895**	**66**	**50**	**116**	**1.434.011**

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettorii
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ANTIGUA E BARBUDA	75	42	117	-	-	-	117
BAHAMAS	127	93	220	-	-	-	220
BARBADOS	24	15	39	-	-	-	39
BELIZE	18	7	25	-	-	-	25
CANADA	61.006	57.229	118.235	26	23	49	118.284
COSTA RICA	2.682	2.179	4.861	3	1	4	4.865
CUBA	0	0	0	4	3	7	7

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettorii
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
GIAMAICA	47	33	80	-	-	-	80
GRENADA	9	16	25	-	-	-	25
GUATEMALA	2.167	2.230	4.397	6	5	11	4.408
HAITI	54	51	105	-	1	1	106
HONDURAS	565	483	1.048	-	-	-	1.048
MESSICO	8.747	7.068	15.815	8	4	12	15.827
NICARAGUA	537	488	1.025	4	2	6	1.031
PANAMA	3.856	3.345	7.201	3	-	3	7.204
REPUBBLICA DOMINICANA	3.379	2.816	6.195	3	2	5	6.200
SAINT KITTS E NEVIS	3	3	6	-	-	-	6
SAINT LUCIA	10	9	19	-	-	-	19
SAINT VINCENT E GRENADINE	15	3	18	-	-	-	18
STATI UNITI D'AMERICA	123.580	111.851	235.431	85	78	163	235.594
TOTALE	**206.901**	**187.961**	**394.862**	**142**	**119**	**261**	**395.123**

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
AFGHANISTAN	10	2	12	523	23	546	558
ALGERIA	345	202	547	6	2	8	555
ANGOLA	106	50	156	4	3	7	163
ARABIA SAUDITA	628	282	910	5	1	6	916
ARMENIA	34	14	48	4	2	6	54
AUSTRALIA	67.565	63.763	131.328	29	32	61	131.389
AZERBAIGIAN	63	22	85	2	1	3	88
BAHREIN	177	105	282	6	3	9	291
BANGLADESH	171	132	303	2	1	3	306
BENIN	29	18	47	-	-	-	47
BOTSWANA	38	21	59	-	-	-	59
BRUNEI	18	9	27	-	-	-	27
BURKINA FASO	-	-	-	4	-	4	4
BURUNDI	24	25	49	-	-	-	49
CAMBOGIA	98	40	138	-	-	-	138
CAMERUN	-	-	-	-	1	1	1
CAPO VERDE	196	103	299	-	1	1	300
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	1.187	1.263	2.450	8	4	12	2.462
CONGO	120	43	163	2	3	5	168

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
COSTA D'AVORIO	-	-	-	2	2	4	4
EGITTO	1.962	1.992	3.954	16	16	32	3.986
EMIRATI ARABI UNITI	4.720	3.049	7.769	69	15	84	7.853
ESWATINI	18	17	35	-	-	-	35
ETIOPIA	561	450	1.011	10	5	15	1.026
FIGI	11	11	22	-	-	-	22
FILIPPINE	769	496	1.265	5	1	6	1.271
GABON	85	48	133	1	-	1	134
GAMBIA	15	2	17	-	-	-	17
GEORGIA	75	37	112	5	3	8	120
GHANA	289	138	427	1	1	2	429
GIAPPONE	2.467	1.138	3.605	9	9	18	3.623
GIBUTI	40	32	72	30	2	32	104
GIORDANIA	462	392	854	1	2	3	857
GUINEA	26	2	28	-	-	-	28
GUINEA BISSAU	15	8	23	-	-	-	23
INDIA	442	348	790	4	2	6	796
INDONESIA	-	-	-	5	2	7	7
IRAN	166	141	307	3	2	5	312
IRAQ	-	-	-	166	4	170	170
ISOLE MARSHALL	1	2	3	-	-	-	3
ISOLE SALOMONE	1	-	1	-	-	-	1
ISRAELE	5.795	6.109	11.904	8	8	16	11.920
KAZAKHSTAN	179	26	205	1	-	1	206
KENYA	673	516	1.189	4	4	8	1.197
KIRGHIZISTAN	17	2	19	-	-	-0	19
KUWAIT	203	128	331	103	5	108	439
LAOS	48	26	74	-	-	-	74
LESOTHO	2	1	3	-	-	-	3
LIBANO	836	897	1.733	206	10	216	1.949
LIBIA	-	-	-	84	3	87	87
MADAGASCAR	235	119	354	-	-	-	354
MALAWI	52	43	95	-	-	-	95
MALAYSIA	477	197	674	2	1	3	677
MALDIVE	51	27	78	-	-	-	78
MALI	32	22	54	1	-	1	55
MAROCCO	1.868	1.423	3.291	14	9	23	3.314
MAURITANIA	14	15	29	-	-	-	29
MAURITIUS	255	205	460	-	-	-	460
MONGOLIA	12	1	13	-	-	-	13
MOZAMBICO	255	158	413	4	5	9	422

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
MYANMAR	73	34	107	5	3	8	115
NAMIBIA	90	80	170	-	-	-	170
NEPAL	21	14	35	-	-	-	35
NIGER	-	-	-	48	2	50	50
NIGERIA	485	163	648	4	2	6	654
NUOVA ZELANDA	2.179	1.913	4.092	6	3	9	4.101
OMAN	172	112	284	30	8	38	322
PAKISTAN	96	79	175	13	4	17	192
PALAU	4	2	6	-	-	-	6
PAPUA NUOVA GUINEA	19	6	25	-	-	-	25
QATAR	831	408	1.239	15	7	22	1.261
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	-	-	-	-	2	2	2
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	229	155	384	2	-	2	386
REPUBBLICA DI COREA	259	141	400	5	2	7	407
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	4.697	1.850	6.547	32	23	55	6.602
RUANDA	54	46	100	-	1	1	101
SAMOA	5	2	7	-	-	-	7
SAO TOME' E PRINCIPE	5	1	6	-	-	-	6
SENEGAL	519	321	840	5	5	10	850
SEYCHELLES	97	97	194	-	-	-	194
SINGAPORE	1.810	843	2.653	1	-	1	2.654
SOMALIA	-	-	-	44	2	46	46
SRI LANKA	100	88	188	3	5	8	196
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	-	1	1	-	-	-	1
SUD AFRICA	13.835	14.157	27.992	13	8	21	28.013
SUDAN	54	28	82	3	3	6	88
TAGIKISTAN	4	3	7	2	-	2	9
TAIWAN	348	168	516	3	1	4	520
TANZANIA	202	121	323	6	9	15	338
THAILANDIA	2.924	974	3.898	4	1	5	3.903
TOGO	41	24	65	-	-	-	65
TONGA	14	3	17	-	-	-	17
TUNISIA	2.856	1.840	4.696	12	21	33	4.729
TURKMENISTAN	4	-	4	3	-	3	7
UGANDA	133	96	229	1	2	3	232
UZBEKISTAN	23	5	28	3	1	4	32
VANUATU	12	11	23	-	-	-	23
VIETNAM	422	153	575	13	10	23	598
ZAMBIA	201	137	338	2	3	5	343

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ZIMBABWE	-	-	-	1	1	2	2
TOTALE	126.756	108.388	235.144	1.628	317	1.945	237.089

➢ *Riepilogo per ripartizioni della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
a) EUROPA	1.309.533	1.117.132	2.426.665	1.527	1.310	2.837	2.429.502
b) AMERICA MERIDIONALE	694.516	739.379	1.433.895	66	50	116	1.434.011
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	206.901	187.961	394.862	142	119	261	395.123
d) AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE	126.756	108.388	235.144	1.628	317	1.945	237.089
TOTALE	2.337.706	2.152.860	4.490.566	3.363	1.796	5.159	4.495.725

➢ *Riepilogo elettori*

TOTALE ELETTORI RESIDENTI E TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA

2.341.069 (52,07%)

2.154.656 (47,93%)

TOTALE ELETTORI

4.495.725

9.4. Gli elettori residenti all'estero che hanno *optato* per il voto in Italia (*optanti*)

➢ ***Suddivisi per regione***

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE *optanti*		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	28	10	38
VALLE D'AOSTA	2	1	3
LOMBARDIA	76	46	122
TRENTINO-ALTO ADIGE	5	4	9
VENETO	28	21	49
FRIULI-VENEZIA GIULIA	11	14	25
LIGURIA	14	7	21
EMILIA-ROMAGNA	40	36	76
TOSCANA	22	14	36
UMBRIA	8	6	14
MARCHE	10	4	14
LAZIO	52	40	92
ABRUZZO	8	7	15
MOLISE	2	3	5
CAMPANIA	24	11	35
PUGLIA	13	6	19
BASILICATA	3	2	5
CALABRIA	2	3	5
SICILIA	19	8	27
SARDEGNA	16	8	24
TOTALE	**383**	**251**	**634**

➢ ***Riepilogo per ripartizioni della circoscrizioni Estero***

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE *optanti*		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	170	140	310
b) AMERICA MERIDIONALE	4	7	11
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	9	15	24
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA e ANTARTIDE	200	89	289
TOTALE	**383**	**251**	**634**

Dati aggiornati al 4 settembre 2020

9.5. I comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso (inclusi gli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno *optato* per il voto in Italia)

➢ *Corpo elettorale meno numeroso*

Morterone, in provincia di Lecco

26 elettori, di cui:
15 uomini e **11** donne

57,69% **42,31%**

➢ *Corpo elettorale più numeroso*

Roma

2.071.933 elettori, di cui:
965.852 uomini e **1.106.081** donne

46,62% **53,38%**

Dati aggiornati al 18 settembre 2020

9.6. I giovani elettori che possono votare per la prima volta ad una consultazione nazionale (compresi gli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE)

Base dati
Revisioni semestrali delle liste elettorali
[articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967]

- ***I diciottenni che potranno votare per la prima volta ad un consultazione nazionale (perché non erano maggiorenni in occasione delle elezioni europee)***

I diciottenni che potranno votare per la prima volta saranno 770.972 elettori, di cui:
396.654 uomini e 374.318 donne

51,45% **48,55%**

Il comune di Roma è il comune dove è più alto il numero dei diciottenni (in senso assoluto)
26.415 elettori, di cui:
13.565 uomini e 12.850 donne

51,35% **48,65%**

Fonte dati: Comune di Roma

(Dati calcolati dal 27 maggio 2019 al 20 settembre 2020)

- ***I giovani che potranno votare per la prima volta ad un referendum a carattere nazionale***

Regione	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	73.804	69.636	143.440
VALLE D'AOSTA	2.367	2.181	4.548
LOMBARDIA	172.533	162.715	335.248
TRENTINO-ALTO ADIGE	22.868	21.584	44.452
VENETO	90.863	85.778	176.642
FRIULI-VENEZIA GIULIA	22.083	20.642	42.725
LIGURIA	25.575	24.210	49.786
EMILIA-ROMAGNA	71.581	67.371	138.952
TOSCANA	59.388	55.838	115.226
UMBRIA	13.956	13.154	27.110
MARCHE	27.676	25.938	53.614
LAZIO	102.630	96.895	199.525
ABRUZZO	24.797	23.302	48.099
MOLISE	6.534	6.171	12.705
CAMPANIA	136.123	128.584	264.707
PUGLIA	88.238	83.497	171.735
BASILICATA	13.155	12.188	25.344
CALABRIA	43.460	41.315	84.774
SICILIA	115.125	109.718	224.842
SARDEGNA	28.967	27.368	56.335
TOTALE	**1.141.723**	**1.078.085**	**2.219.808**

(Dati calcolati dal 5 dicembre 2016 al 20 settembre 2020)

9.7. I motivi per i quali gli elettori sono temporaneamente all'estero dove votano per corrispondenza

Base dati
Elenco elettori trasmessi il 28 agosto 2020 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma

Motivo	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
LAVORO	1.1016	797	1.813
STUDIO	322	457	779
CURE MEDICHE	7	6	13
FAMILIARI CONVIVENTI	122	356	478
MISSIONI INTERNAZIONALI	1.896	180	2.076
TOTALE	3.363	1.796	5.159

10. LE FONTI NORMATIVE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (*articoli 48, 56, 57, 138 e 117*)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212!vig=

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2
Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/02/12/063C0002/sg

LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3
Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise"

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1964/01/04/063C0003/sg

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223!vig=

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836!vig=

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130!vig=

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136!vig=

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-07;40!vig=

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70!vig=

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470
Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95!vig=

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (articoli 1, 2, 5, 9, 14 e 19)
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53!vig=

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;15!vig=

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 24)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig=

LEGGE 25 maggio 1993, n. 160
Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-05-25;160!vig=

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515!vig=

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (*articolo 13*)
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120!vig=

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28!vig=

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299!vig=

LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/01/24/001G0037/sg

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17
Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-02-05;17!vig=

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=

LEGGE 6 novembre 2003, n. 313
Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-06;313!vig=

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49, convertito dalla LEGGE 30 maggio 2008, n. 96
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-01;49!vig=

LEGGE 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-07;46!vig=

LEGGE 6 maggio 2015, n. 52 (*articolo 2*)
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;52!vig=

LEGGE 3 novembre 2017, n. 165
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-03;165!vig=

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=

DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla LEGGE 19 giugno 2020, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-20;26!vig=

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (*articolo 16*)
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00123/sg

11. IL GLOSSARIO

AIRE
E' l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'Interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.

CABINA ELETTORALE
Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto

CAMPAGNA *REFERENDARIA* (vedi PROPAGANDA *REFERENDARIA*)
Periodo antecedente la data di svolgimento del referendum durante il quale le forze politiche e/o i promotori del referendum svolgono attività di comunicazione e propaganda politica, nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori

CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE
Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini del Paese che rappresenta

CONVOCAZIONE DEI COMIZI (VEDI INDIZIONE)
Atto con il quale il Presidente della Repubblica fissa la data delle consultazioni referendarie con apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

CORPO ELETTORALE PER IL *REFERENDUM*
Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta preferita al quesito referendario

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Organo al vertice della magistratura; rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione ricorribile in funzione di giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria

ELECTION DAY
Giornata o più giornate dedicate allo svolgimento contemporaneo (in abbinamento) di più consultazioni elettorali e referendarie

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA
Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero

ELETTORATO ATTIVO
Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum

ELETTORATO PASSIVO
Diritto costituzionale di potere essere eletti

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche

si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del referendum, nonché i familiari con loro conviventi

FAVOR VOTI
Principio per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore

INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LISTA ELETTORALE
Elenchi dei cittadini elettori tenuti in ogni comune della Repubblica Italiana

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)
Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO
Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il referendum proclama il risultato ufficiale della consultazione referendaria

PROPAGANDA *REFERENDARIA* (vedi CAMPAGNA *REFERENDARIA*)
Campagna referendaria con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico, disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro)

QUORUM
Numero minimo di elettori votanti, necessario affinché una votazione sia valida (per il referendum costituzionale confermativo non è previsto)

RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE
Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o del comitato promotore del referendum (per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito/gruppo politico o comitato promotore – uno effettivo ed uno supplente - i cui nominativi vengono designati al comune o direttamente all'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione)

SCHEDA BIANCA
Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno

SCHEDA NULLA
Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'intera espressione del voto

SCHEDA *REFERENDARIA*
Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella del SI o su quella del NO

SCHEDA VALIDA
Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore

SCRUTATORE
Cittadino elettore che, nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio

SCRUTINIO (vedi SPOGLIO)
Insieme delle operazioni al termine della votazione per la determinazione dell'esito della consultazione referendarie (conteggio dei favorevoli alla riforma costituzionale, i SI, e dei contrari, i NO)

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO
Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE)

SEGGIO SPECIALE
Ufficio incaricato della sola raccolta del voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto in ospedale, dei ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario/sezione ospedaliera di riferimento

SEGGIO VOLANTE
Ufficio composto dal presidente, il segretario ed uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti

SEZIONE OSPEDALIERA
Ufficio elettorale di sezione presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario; in questo referendum vengono istituite sezioni ospedaliere nelle strutture con reparti Covid-19 aventi almeno 100 posti letto

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SUFFRAGIO UNIVERSALE
Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni)

TESSERA ELETTORALE
Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario)

URNA ELETTORALE
Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate

VOTO
Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto

VOTO ASSISTITO
Espressione del voto dall'elettore accompagnato da un altro elettore di sua fiducia all'interno della cabina del seggio, per infermità fisica che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto

VOTO DOMICILIARE
Espressione del voto al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile

VOTO PER CORRISPONDENZA
Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato territorialmente competente e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato medesimo, ai fini del successivo scrutinio o in Italia

VOTO VALIDO
Voto dell'elettore utile per la proclamazione ufficiale dei risultati del referendum

12. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
AIRE	Anagrafe degli italiani all'estero
ASL	Azienda sanitaria locale
C.I.E.	Carta d'identità elettronica
D.A.I.T.	Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DM (o D.M.)	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI (o D.P.I.)	Dispositivo di protezione individuale
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ISS (o I.S.S.)	Istituto Superiore di Sanità
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PS (o P.S.)	Polizia di Stato
SIE (o S.I.E.)	Servizi informatici elettorali della DCSE
SIEL (o S.I.EL.)	Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno
SEAS (o S.E.A.S.)	Servizi elettorali del Ministero dell'Interno per le agenzie di stampa
SUT (o S.U.T.)	Sistema unico territoriale
TU (o T.U.)	Testo unico
UE (o U.E.)	Unione europea
USCAR	Unità speciali di continuità assistenziale regionale
UTG (o U.T.G.)	Ufficio territoriale del Governo

13. I LINK UTILI A CONTENUTI SU *WEB*

MINISTERO DELL'INTERNO

Sito *internet* istituzionale

http://www.interno.gov.it/it

Sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

https://dait.interno.gov.it/

Eligendo

Sito *web* tematico delle elezioni a cura della Direzione Centrale dei servizi elettorali

https://dait.interno.gov.it/elezioni

Eligendo mobile

App* per dispositivi mobile *Android* e *Apple

Informazioni e dati sulle elezioni diffusi in tempo reale

Download on the App Store

https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8

ANDROID APP ON Google play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US

F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti sulla consultazione *referendaria* del 20 e 21 settembre 2020

https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-referendum-2020

PDF

1,1Mb

Download del testo in formato *PDF*

https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-referendum-2020.pdf

Banca dati *"Archivio storico delle elezioni"* (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e *referendarie* dal 1946)

https://elezionistorico.interno.gov.it/

Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale

Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php

Database enti geografici e geopolitici (*Sistema unico territoriale - SUT*)

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/

Senato della Repubblica

Atto Senato 214-515-805-B – *Iter* dei lavori parlamentari di approvazione della legge di riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51769.htm

Camera dei deputati

Atto Camera 1585-B – *Iter* dei lavori parlamentari di approvazione della legge di riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari

https://www.camera.it/leg18/126?pdl=1585-B

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

https://www.esteri.it/mae/it/

Ministero della Salute

Notizie, informazioni e raccomandazioni sulla emergenza epidemiologica da *Covid-19*

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

PARLAMENTO ITALIANO

http://www.parlamento.it

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

http://www.governo.it/

GAZZETTA UFFICIALE

http://www.gazzettaufficiale.it/

NORMATTIVA

http://www.normattiva.it/

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

UFFICIO CENTRALE PER IL *REFERENDUM* PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/referendum.page

Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

https://www.giustizia-amministrativa.it/

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Le notizie ed informazioni sul *referendum* costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre 2020

https://www.agcom.it/referendum-elezioni-regionali-e-comunali-del-20-e-21-settembre-2020

Istat
Istituto Nazionale di Statistica

15° Censimento generale delle popolazione legale del 9 ottobre 2011

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/popolazione-e-abitazioni/popolazione-2011

geodati.gov.it
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni

https://geodati.gov.it

Rai Parlamento

Le notizie ed informazioni sul *referendum* costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre 2020

http://raiparlamento.rai.it/

14. IL QUESTIONARIO DI *CUSTOMER SATISFACTION*

Il **questionario**, in **forma anonima**, è composto da 14 domande ed è diffuso sul sito *web* tematico delle elezioni "***Eligendo***" per un periodo limitato.

MINISTERO DELL'INTERNO

Eligendo Sondaggi

https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio

Prima di iniziare a compilare il questionario, è previsto un "*captcha*" (test per distinguere una persona da un computer) a protezione dell'accesso da parte dei "*bot*" (*software* che funzionano in automatico su *internet*), che chiederà all'utente di risolvere un'operazione matematica (**figura 1**).

Prima di iniziare, risolvi l'operazione per confermarci che non sei un *software* di un computer ("*robot*").

* Risolvere la seguente operazione:

27+3=

CONTINUARE

Figura 1

Risolta l'operazione matematica, premuto il pulsante "**CONTINUARE**", l'utente è informato sulla *privacy policy* (**figura 2**):

Questa indagine è anonima.

La registrazione delle risposte fornite all'indagine non è relativa a informazioni che consentano l'identificazione di chi risponde.

Se è stato usato un codice identificativo per accedere a quest'indagine, questo codice non sarà registrato assieme alle risposte fornite. Il codice identificativo è gestito in un database diverso e viene aggiornato soltanto per indicare se è stata completata (o meno) l'indagine. Non risulta possibile abbinare i codici identificativi alle risposte all'indagine.

AVANTI

Figura 2

Successivamente, premuto il pulsante "**AVANTI**", si accede al questionario:
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

1 Le notizie e i dati della pubblicazione sono ben organizzati ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

2 Il linguaggio utilizzato è chiaro ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

3 L'aspetto grafico editoriale è gradevole ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

4 La tematica è stata sufficientemente approfondita ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

5 Gli argomenti trattati sono sviluppati in modo esaustivo ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

6 La pubblicazione nel suo complesso Le è stata utile ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

FACILITÀ D'USO E ACCESSIBILITÀ (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

7 È agevole la navigabilità all'interno della versione digitale ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

8 È stato facile raggiungere *online* la pubblicazione ?
☐ SI ☐ ABBASTANZA ☐ NO

PROPOSTE E SUGGERIMENTI (testo libero non obbligatorio)
9 Ha suggerimenti o proposte da fare ? (massimo 500 caratteri)

DATI ANAGRAFICI (risposta obbligatoria; non sono ammesse risposte multiple)
10 Sesso
☐ uomo ☐ donna

11 Fascia d'età
☐ 18-24 anni ☐ 25-34 anni ☐ 35-44 anni ☐ 45-54 anni
☐ 55-64 anni ☐ 65-74 anni ☐ oltre 75 anni

12 Titolo di studio
☐ laurea ☐ diploma ☐ Licenza media ☐ licenza elementare

13 Professione
☐ Dirigente ☐ Funzionario/Impiegato ☐ Docente/Ricercatore
☐ Giornalista ☐ Incarico politico ☐ Libero professionista
☐ Lavoratore autonomo ☐ Studente ☐ Disoccupato

14 Regione/Stato di residenza e/o di lavoro
☐ Abruzzo ☐ Basilicata ☐ Calabria
☐ Campania ☐ Emilia-Romagna ☐ Friuli-Venezia Giulia
☐ Lazio ☐ Liguria ☐ Lombardia

☐ Marche	☐ Molise	☐ Piemonte
☐ Puglia	☐ Sardegna	☐ Sicilia
☐ Toscana	☐ Trentino-Alto Adige	☐ Umbria
☐ Valle d'Aosta	☐ Veneto	☐ Stato europeo
☐ Stato extra-europeo		

È possibile tornare alle risposte date alle domande precedenti premendo il pulsante "**INDIETRO**" e/o abbandonare il questionario premendo il pulsante "**Uscire e riavviare il questionario**", posto in alto alla destra della barra di colore verde/grigio che visualizza lo stato avanzamento in percentuale del questionario (**figura 3**).

Uscire e riavviare il questionario

25%

Figura 3

Premendo il tasto "**INVIA**" si accede al gruppo di domande successive.

Rispondendo all'ultima domanda, la 14, con il tasto "**INVIA**" si trasmettono, in forma anonima, le risposte date ed è data la possibilità di tornare al sito *web* tematico "E*ligendo*" premendo il pulsante **"Torna su Eligendo**" (**figura 4**):

Grazie per aver completato il questionario. Torna su Eligendo

Figura 4

AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sono stati menzionati, usati o citati all'interno della pubblicazione sono di proprietà o fanno riferimento ai legittimi proprietari; essi sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'Interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*" con licenza *Creative Commons BY 3.0 IT* (*Attribuzione Italia*); la sintesi della licenza è consultabile all'indirizzo *web*:

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/

STAMPA

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione Centrale per i servizi elettorali
Centro Riproduzione Grafica